

Ordinanza 23 giugno 1891 (BLI n.78)

dei Ministeri delle finanze e del commercio - colla quale in esecuzione della legge 23 giugno 1891 (B.L.I. Nro.76) si prendono le ulteriori misure per l'incorporazione del territorio del porto franco di Trieste nel territorio doganale austro-ungarico

(in Bollettino delle leggi dell'Impero per i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero - Puntata XXVI - Dispensata e spedita li 24 giugno 1891 - Nro. 76)

Di concerto coi regi Ministeri ungheresi interessati si emanano in esecuzione della legge 1891 (B.L.I. Nro.76) le seguenti disposizioni:

- I. Norme daziarie per il punto franco presso il nuovo porto di Trieste;
- II. Norme daziarie per il punto franco presso S. Sabba;
- III. Norme per i magazzini privati in Trieste, destinati per il deposito di merci estere non daziate;
- IV. Norme per i magazzini da conteggio al deposito degli olii fissi (classe XII della tariffa daziaria);
- V. Regolamento sul manifesto di carico dei navigli;
- VI. Facilitazioni per la circolazione dei navigli che intraprendono regolari, periodici viaggi nel Mare Adriatico fra porti nazionali vicini uno all'altro;
- VII. Disposizioni pel ritiro esente dal dazio: di droghe alla fabbricazione degli olii eterei e delle essenze, di mandorle alla fabbricazione dell'olio di mandorle e di spugne da bagno e da cavallo allo stato naturale per la lavorazione;
- VIII. Modificazioni dell'indice ufficiale alfabetico delle merci alla tariffa daziaria e dell'elenco statistico delle merci per l'importazione.

I. Norme daziarie per il punto franco presso il nuovo porto di Trieste.

I. Disposizioni generali.

§ 1.

L'intero movimento commerciale nel punto franco del nuovo porto di Trieste, indi quello nei magazzini generali ivi esistenti e eventualmente da erigersi, è sottoposto alle disposizioni delle presenti norme daziarie.

§ 2.

L'entrata per terra nel punto franco confinato è permessa a chiunque, però soltanto per le porte a ciò destinate.

Le persone, che per terra vogliono recarsi dal punto franco nel territorio doganale potranno uscire esclusivamente per le porte a tale uopo destinate, e potranno ivi a seconda delle vigenti prescrizioni sottoporsi alla visita personale.

Per il movimento delle barche d'alibo (peate) e dei battelli (caicci) per mare sono vevoli le disposizioni dei §§ 16 e 22.

§ 3.

Le porte conducenti nel punto franco si terranno durante la notte sotto chiusura dell'amministrazione doganale, e non potranno né aprirsi né richiudersi se non coll'intervento di un suo organo.

L'amministrazione di finanza stabilisce, quali porte siano aperte pel movimento delle merci, e quali per quello delle persone. Tutte le porte d'ingresso fino a che stanno aperte, saranno incessantemente da sorvegliare dagli organi della guardia di finanza.

§ 4.

Il punto franco assieme ai magazzini generali ivi esistenti (eccettuati i magazzini destinati eventualmente per depositi del territorio doganale [§ 5]) sarà riguardato come territorio estradoganale. Nei magazzini generali possono depositarsi tutte le merci, il cui deposito è ammissibile giusta il regolamento pei magazzini generali.

I generi di privativa sono esclusi dal deposito nei magazzini generali.

Le merci indigene (eccettuato il caso del § 5) perdono col solo entrare nel punto franco, siano esse state depositate o nò nei magazzini generali, la loro nazionalità, e non potranno quindi ricondursi nel territorio doganale senza essere sottoposte al trattamento daziario di entrata e senza pagare il dazio.

§ 5.

Nel caso che essenziali esigenze di commercio il richiedessero, l'i. r. direzione di finanza in Trieste è autorizzata di concedere, che merci indigene oppure nazionalizzate mediante il daziato possano depositarsi in determinati magazzini nel punto franco con mantenimento della loro nazionalità indigena (depositi franchi nel senso del § 2 lit. b della legge 28 aprile 1889 (B.L.I. Nro.64). Resta riservato all'autorità di finanza stessa di destinare i magazzini, che eventualmente dovranno servire a tal'uopo.

§ 6.

All'i. r. direzione di finanza resta pure riservato, di destinare i magazzini nel punto franco, nei quali potranno depositarsi gli articoli esportati dal territorio doganale verso restituzione o bonificazione dell'imposta di consumo.

§ 7.

Per quelle merci, le quali giusta la tariffa daziaria generale in allora vigente, oppure sulla base di trattati godono un favore del dazio nell'importazione per mare o nell'importazione da Stati convenzionali, l'amministrazione dei magazzini generali, rispettivamente le parti o gl'istituti, che per proprio conto procurano il deposito di merci, all'uopo di partecipare all'accennato favore, dovranno nei loro libri rispettivamente anche nelle polizze di deposito portare esattamente ad evidenza l'origine delle merci depositate, come pure la circostanza se desse siano importate per terra o per mare.

§ 8.

Gli organi di amministrazione di finanza sono sempre autorizzati di ispezionare i libri dell'amministrazione dei magazzini generali, d'entrar nei detti magazzini e di fare ivi delle revisioni, usando in ciò per quanto sia possibile ogni riguardo pel movimento commerciale.

§ 9.

Per le espositore doganali nei magazzini generali vale lo stesso orario (per le ore del giorno), che è stabilito da apposito ordine per i magazzini stessi; questo orario non potrà alterarsi senza l'adesione dell'i. r. direzione di finanza in Trieste.

In via di eccezione, la dogana principale potrà accordare, che siano fatte pratiche d'ufficio anche fuori delle ore dello stabilito orario.

Saranno però da compensarsi all'amministrazione doganale le tasse pagate ai suoi impiegati e funzionari pel prestatto straordinario servizio.

Queste tasse saranno pubblicate in una tariffa speciale.

Merchi spedite colla posta ed effetti dei viaggiatori dovranno però sempre sottoporsi al trattamento daziario senza che siano percepite le tasse suaccennate.

§ 10.

Il trattamento daziario può cagionarsi tanto dall'amministrazione dei magazzini generali che dal depositante delle merci, e riguardo a quelle depositate nelle cabine anche dall'acquirente, sia personalmente, o per mezzo di un rappresentante legittimato.

L'impresa dei magazzini generali deve garantire in generale per tutte le competenze daziarie accessorie che colpiscono il depositante salvo il diritto di regresso verso quest'ultimo, e verrà riguardata senza procura speciale come autorizzata a proporre il trattamento daziario delle merci depositate.

Riguardasi come depositante, colui che si legittima avere diritto di disporre della merce.

§ 11.

Per conto dell'erario non si riscuote nei magazzini generali né tassa di pesatura, né di magazzinaggio.

L'amministrazione dei magazzini generali invece sarà obbligata di somministrare le necessarie bilance ed i pesi nei singoli magazzini e nelle espositore doganali ed inoltre di eseguire tutti i lavori manuali richiesti dalla manipolazione daziaria per mezzo dei suoi propri lavoranti, senza avere diritto a compenso veruno da parte dell'amministrazione delle dogane.

§ 12.

Le ristorazioni esistenti o da erigersi nel punto franco come pure le abitazioni assegnate per motivi di servizio a singole persone, distaccamenti di guardia e simili saranno riguardate come se giacessero nel territorio doganale. Tutte le merci e gli oggetti ivi destinati per l'uso o per il consumo, dovranno quindi ritirarsi dal territorio doganale, dal punto franco (estero) però soltanto previo pagamento del dazio, rispettivamente del dazio consumo. Questi locali soggiacciono alla controllerai del distretto confinante. Gli agenti delle ristorazioni dovranno tener esatto libro sull'acquisto ed il consumo di tutte le mobiglie e gli articoli di consumo, conceder senza ricsusa agli organi di finanza l'ispezione dei libri, come pure la pratica delle revisioni nelle loro località.

L'amministrazione dei magazzini generali è obbligata, dietro richiesta dell'amministrazione doganale, di revocare nel caso di contravvenzione la concessione d'affitto al ristorante.

Le condizioni sotto le quali i venditori ambulanti di viveri e bibite rinfrescanti indigene o daziate, potranno ricondurre nel territorio doganale le merci non spacciate nel punto franco, saranno stabilite dalla direzione di finanza.

§ 13.

L'impresa dei magazzini generali è responsabile dell'esatta osservanza delle prescrizioni delle presenti norme daziarie da parte dei suoi impiegati, funzionari e lavoranti, e potrà nel caso di omissione delle medesime punirsi,

giusta il § 49 della legge 28 aprile 1889 B.L.I. Nro.64, con una pena d'ordine da 100 ai 1000 fi. e nel caso di reiterata contravvenzione anche colla revoca della concessione.

§ 14.

L'impresa dei magazzini generali è responsabile dell'esattezza nelle dichiarazioni daziarie e statistiche emesse dai suoi organi.

L'impresa è garante giusta le norme delle leggi penali di finanza per le contravvenzioni di finanza commesse dai suoi dipendenti.

L'amministrazione dei magazzini generali è obbligata di denunciare all'autorità doganale le defraudazioni al dazio e le trasgressioni d'ordine avvenute nei magazzini generali e giunte a sua cognizione, e di licenziare dietro richiesta della dogana principale quelli dei suoi impiegati, funzionari e lavoranti, che si fossero resi colpevoli di un tal fatto o di una tale omissione.

II. Entrata delle merci nel punto franco.

a) per mare.

1. Movimento dei navigli nel nuovo porto.

§ 15.

I navigli entrati nel punto franco sbarcano le loro merci senza intervento della dogana principale.

Se un legno porta articoli di privativa il cui trasporto non è fatto dietro incarico diretto e per conto dell'erario, i detti articoli devono entro 24 ore dopo l'arrivo nel porto darsi in custodia d'ufficio, per esservi tenuti fino alla rispezione delle merci.

La presentazione dei manifesti segue a norma del regolamento sul manifesto di carico dei navigli.

2. Movimento per mare fra il porto vecchio ed il porto nuovo appartenente al punto franco.

§ 16.

Le barche d'alibo (peate) e i battelli (caicci) che vengono dal porto vecchio confinante al territorio doganale, compreso il Canal grande, hanno da presentarsi al posto della guardia di finanza situato all'ingresso del porto nuovo ed il loro carico deve esser munito di documenti doganali.

§ 17.

Merci trasportate dalla città sopra barche d'alibo nel porto nuovo, dovranno sottoporsi al trattamento daziaro presso di una espositura doganale nella città. La rispettiva espositura pratica riguardo a spedizioni estere non daziate la procedura prescritta per merci la cui sortita deve comprovarsi, riguardo a merci indigene invece la procedura daziaro prescritta per merci di esportazione. In tutti e due i casi l'ufficio rilascia ricapiti d'avviso che accompagneranno la merce per mare fino all'espositura nel porto nuovo. Quest'ultima allibra le spedizioni nel libro di presentazione e dirige i ricapiti evasi all'espositura nel porto vecchio.

Qualora merci indigene provenienti dalla città siano da spedirsi per mare nei depositi del territorio doganale nel punto franco, la spedizione dovrà farsi in via dell'assegnamento abbreviato nel commercio interno sotto suggello d'ufficio.

Per trasportare merci dai navigli ancorati nel porto vecchio, non ancor sottoposti a procedura daziaro, mediante le barche d'alibo nel porto nuovo fa d'uopo il permesso dell'ufficio doganale. Se queste merci sono d'origine indigena, la dogana pratica la procedura d'uscita; per merci estere è sufficiente l'emissione di un ricapito di licenza in base della dichiarazione fatta dal conducente.

Lo scarico e ricarico delle relative merci potrà a misura del bisogno porsi sotto sorveglianza della finanza, e le merci scaricate dovranno depennarsi dal manifesto.

b) Per terra.

§ 18.

Le merci in sortita dal territorio doganale nel punto franco dovranno presentarsi presso l'espositura doganale posta in vicinanza all'ingresso del punto franco. Trattandosi di mercanzie indigene, saranno da sottoporsi le medesime alle pratiche daziarie prescritte per l'uscita delle merci. Spedizioni nazionali destinate al deposito nei depositi del territorio doganale nel punto franco saranno da assegnarsi sotto suggello d'ufficio dall'espositura vicino all'ingresso, all'espositura nel detto deposito franco, sott'osservanza delle pratiche per l'assegnamento abbreviato nel commercio interno che tocca la linea daziaro.

Merci estere soggette al dazio, scaricate da navigli nel porto vecchio colla destinazione del trasporto per terra nel punto franco, dovranno assegnarsi mediante ricapito d'avviso sotto chiusura dei colli o carri oppure scorta d'ufficio all'espositura doganale posta all'ingresso del punto franco, la qual'ultima prenota le merci nel libro di presentazione ed indi le spedisce coll'intervento d'un impiegato superiore nell'uscita.

Le merci in arrivo alla stazione merci della ferrovia meridionale ed assegnate alla dogana di Trieste in transito attraverso il territorio doganale sono definitivamente da trattarsi in uscita nel punto franco dall'espositura doganale nella suddetta gara; tali merci però dovranno prima dell'evasione definitiva dei documenti di scorta spedirsi sotto scorta d'ufficio nel punto franco; l'usata seguirà in partite nelle ore per ciò determinate.

§ 19.

Il trattamento daziario delle merci, in arrivo colla ferrovia ha da seguire nel senso delle norme prescritte dall'ordinanza 18 settembre 1857 (F.O. Nro.45) per la procedura daziaria riguardo al movimento commerciale sulle ferrovie che toccano la linea daziaria.

Per ogni convoglio ferroviario in arrivo, il conduttore del convoglio consegnerà un prospetto generale insieme alle liste di carico, redatto dagli organi della rispettiva ferrovia, agli organi doganali a ciò destinati.

I convogli ferroviari dovranno scortarsi d'ufficio dall'ingresso fino al punto destinato per la consegna dei vagoni, ove gli organi doganali e della guardia di finanza dell'espositura doganale prossima vicina, praticano la rivista esterna dei vagoni, apponendo dei suggelli a piombo ai vagoni caricati, in quanto che ciò non fosse già il caso.

Da parte della rispettiva espositura sarà poi da inoltrarsi alla centrale della dogana principale il prospetto generale insieme alle liste di carico.

La direzione dell'esercizio ferroviario dovrà comunicare alla dogana principale (centrale) l'orario di tutti i convogli in arrivo nel punto franco, come pure di denunciarle giornalmente quei magazzini (punti della riva) ed i vagoni, indicando i loro numeri, i quali saranno da presentarsi ai singoli magazzini (punti della riva). In seguito a questa denuncia la centrale della dogana principale incarica le singole espositure per il trattamento daziario dei vagoni e l'evasione dei documenti doganali.

Le espositure presso le quali si presentano i vagoni in arrivo nel punto franco, dovranno accertarsi dell'illesione dei suggelli doganali, dopo che, sotto esame dei documenti di scorta si procederà conforme alla destinazione delle spedizioni al trattamento relativo giusta le norme per l'esportazione, il transito ecc. o il deposito nei depositi pel territorio doganale.

§ 20.

Il deposito nei magazzini generali delle merci introdotte nel punto franco, la conservazione, lavorazione e manipolazione colà, non sono soggetti a veruna intervento della dogana.

Le merci nominate nell'allegato A dovranno però depositarsi in appositi magazzini sotto continua sorveglianza d'ufficio. I depositali di tali merci dovranno tener libri di magazzino appositi, che indichino esattamente le quantità esistenti, ed i quali dietro richiesta saranno ognora da presentarsi agli organi dell'amministrazione di finanza. L'amministrazione di finanza si riserva il diritto di compiere in caso di bisogno l'allegato coll'inserzione di altri articoli.

III. Uscita delle merci dal punto franco.

a) per mare.

1. Movimento commerciale dal porto nuovo all'Estero.

§ 21.

La spedizione delle merci per mare dai magazzini generali segue senza intervento d'ufficio. Il capitano rispettivo, deve però prima della partenza presentare il manifesto nel senso delle disposizioni del regolamento sul manifesto.

2. Movimento commerciale dal porto nuovo appartenente al punto franco, al porto vecchio o ad altra parte della costa marittima del territorio doganale.

§ 22.

Le barche d'alibo (peate) o battelli (caicci) colla destinazione nel territorio doganale devono presentarsi all'uscita del porto nuovo nel vecchio alla guardia di finanza ivi postata e devono condurre soltanto merci esenti da dazio o il di cui daziato sia comprovato da documenti daziari, che le accompagnano.

Cotali merci daziate sono a misura dell'ordinanza ministeriale 2 maggio 1880 Nr. 11967 (F.O. Nro.17) da spacciarsi con assegnamento abbreviato all'espositura doganale nella città la più prossima vicina al punto d'approdo. Dopo aver allibrato il carico nel libro di presentazione, questa espositura pratica la rivista esterna ed in parte anche interna, e trovato tutto in ordine, concede il libero passaggio della linea daziaria.

Quando siano da imbarcarsi merci dal punto franco sopra navigli che ancorano sulla rada o nel porto vecchio, dovranno le rispettive barche d'alibo esser munite di ricapiti di licenza dell'espositura doganale, la più vicina, emessi in base di dichiarazioni fatte in iscritto. L'imbarco di tali merci sugli accennati navigli potrà a misura del bisogno porsi sotto sorveglianza d'ufficio; desso sarà da riportarsi per esteso nel manifesto e da certificarsi d'ufficio.

§ 23.

Riguardo alle merci da spedirsi dal punto franco per mare nel territorio doganale son vevoli le disposizioni del § 21, ed avrà luogo la procedura daziaria solo pel daziato di entrata e per l'assegnamento delle merci indigene dai depositi pel territorio doganale nel territorio doganale oltre mare, nel che troveranno applicazione le disposizioni dell'ordinanza ministeriale del 2 maggio 1880, No. 11967 (F.O. No. 17.)

b) Per terra.

§ 24.

La spedizione delle merci dal punto franco nel territorio doganale per terra è vincolata ogni volta al trattamento daziario. Le merci rispettive sono a quest'uopo da portarsi nelle località a pian terreno dei magazzini destinati per la pratica della revisione, e sarà quest'ultima praticata dagli impiegati di quella espositura, alla quale il magazzino è indirizzato in base delle dichiarazioni a norma delle relative disposizioni del regolamento sulle dogane e dell'istruzione per gli uffici esecutivi.

Finita la procedura daziaria richiesta e pagate le competenze daziarie risultanti, dovrà insistersi che le merci spacciate vengano levate incontinente, e dovranno le medesime fino a quel punto tenersi incessantemente sotto sorveglianza d'ufficio. Sulla base dei ricapiti d'ufficio finalizzati saranno levate le rispettive merci dai magazzini ed immediatamente caricate sui veicoli sotto sorveglianza d'ufficio.

I veicoli (carri) devono esser suscettibili alla chiusura del carico. Singoli colli invece si assicureranno con suggello d'ufficio; eccezionalmente in luogo della suggellazione potrà disporsi la scorta d'ufficio. Terminato il carico l'espositura emette un listino di carico giusta l'allegato *B* all'uopo dell'assegnamento della spedizione alla porta d'uscita del punto franco nel territorio doganale con riferimento ai ricapiti daziari. Il conducente produrrà il listino di carico coi rispettivi ricapiti daziari agli organi daziari e della guardia di finanza, ai quali è affidata la sorveglianza dell'uscita dal punto franco.

Se però sopra uno e lo stesso veicolo fossero da caricarsi ancora merci già sottoposte al trattamento daziario presso altri magazzini, dovrà seguire l'assegnamento del carico posto sotto suggello d'ufficio mediante il sopra accennato listino di carico all'espositura rispettiva, da dove, se necessario, succede per l'egual uopo l'ulteriore assegnamento ad una prossima espositura e finalmente a quella dell'uscita. Ognuna di queste espositure esamina se i suggelli apposti siano illesi, trovati in ordine li leva appena quando si comincia a caricare altra merce sul veicolo, sorveglia il caricare, appone indi un nuovo suggello, rilascia l'attestazione relativa sul listino di carico, dopo chè potrà proseguirsi il trasporto.

Alla porta d'uscita il listino di carico verrà ritirato e la spedizione allibrata in un libro di prenotazione di ufficio; si esaminano i sugelli e i ricapiti daziari concernenti la spedizione e qualora non emerge sospetto, levati i suggelli (questi si lasciano intatti trattandosi di spedizioni assegnate con ricapiti di scorta) si permette l'uscita del veicolo nel territorio doganale. Sui documenti daziari è da attestarsi l'eseguita uscita nel territorio doganale mediante l'impronta di un timbro con data mutabile.

Emergendo dei dubbi sarà, prima di permettere l'uscita nel territorio doganale da sottoporsi il carico alla completa visita esterna, eventualmente anche all'interna e si procederà conforme al risultato della visita. In questo punto in particolare dovranno praticarsi anche le seconde revisioni da impiegati superiori e da commissari di guardia di finanza a ciò destinati.

I listini di carico sono da ritirarsi e da conservarsi ordinati cronologicamente durante un anno.

§ 25.

Riguardo al movimento commerciale colla ferrovia dal punto franco nel territorio doganale sarà da procedersi in generale nel senso delle norme prescritte dall'ordinanza ministeriale 18 settembre 1857 (F.O. No. 45). In specie servirà di norma quanto segue:

Il caricare dei vagoni dovrà sempre seguire sotto sorveglianza d'ufficio sulla base di completi documenti doganali (ricapiti daziari), e sarà rigorosamente da attendersi, che non si carichino merci delle quali il subìto trattamento daziario non sia comprovato. Finito il caricare si mettono i vagoni sotto suggello d'ufficio, i documenti doganali (i ricapiti di scorta separatamente) sotto coperta, sulla quale si indica il numero del vagone, indi il numero dei colli caricati ed i documenti doganali riferibili. Scritturati che siano i carichi in apposito libro di prenotazione da tenersi dalla rispettiva espositura, si consegneranno questi documenti doganali sotto coperta al funzionario incaricato dall'amministrazione dei magazzini generali verso attestazione della consegna, all'uopo che questi consegna la spedizione al rispettivo ufficio della ferrovia.

Nel caso che uno e lo stesso vagone sia da caricarsi con merci già sottoposte al trattamento daziario presso diversi magazzini sarà da procedersi analogamente alle disposizioni del § 24.

Le merci non daziate, depositate nel punto franco, destinate all'assegnamento con ricapito d'avviso ad uffici dell'Interno o al transito, dovranno sempre caricarsi sotto intervento degli organi doganali e della guardia di finanza in base delle liste di carico emesse da un funzionario autorizzato da quella ferrovia che pratica l'esercizio ferroviario nel punto franco. Ai vagoni si appongono i piombi; il ricapito d'avviso emesso

dall'espositura rispettiva, insieme alle dichiarazioni riferibili si consegneranno al funzionario a ciò autorizzato dalla ferrovia verso attestazione della consegna. Il caricare merci indigene o già daziate in un vagone caricato con merci assegnate estere, di regola non è ammissibile.

I vagoni riuniti in un convoglio prima di entrare nel territorio doganale dovranno condursi all'uopo della revisione del medesimo sul binario per ciò destinato dall'amministrazione doganale. La direzione d'esercizio della ferrovia dovrà notificare per tempo alla Dogana principale (centrale) l'orario di tutti i convogli in partenza pel territorio doganale. Il conduttore del convoglio destinato all'uscita nel territorio doganale, dovrà consegnare all'espositura la più vicina all'uscita il prescritto prospetto generale B, come pure le liste di carico e i documenti doganali sotto coperta, e le carte doganali che comprovano il già avvenuto trattamento daziario della mercanzia nel punto franco.

Esaminati e trovati in regola i documenti accompagnatori, si passerà alla revisione del convoglio. I vagoni indicati come vuoti, come pure le locomotive insieme ai tenders, eventualmente in uscita nel territorio doganale, saranno esattamente da visitarsi, se non forse sianvi sopra di loro caricate merci soggette a dazio; i suggelli d'ufficio apposti ai vagoni carichi dovranno esaminarsi tanto riguardo al numero, come anche in riguardo alla circostanza se siano illesi. I suggelli apposti ai vagoni carichi con merci estere non daziate si lasceranno intatti, quei dei vagoni con merci già sottoposte al trattamento daziario di entrata o con mercanzie indigene, spedite attraverso del punto franco, saranno invece da staccarsi.

Le carte doganali a legittimazione delle merci trattate esenti oppure daziate nel punto franco, come pure i ricapiti e documenti daziarî di scorta sono da restituirsi al conduttore del convoglio. Indi il convoglio sarà, tantosto da spedirsi sotto sorveglianza, eventualmente sotto scorta nel territorio doganale. Questa circostanza come pure la praticata visita interna dei vagoni, indicati come vuoti, saranno da autenticarsi nel prospetto generale da ritenersi, dagli organi che praticarono la revisione, indicandovi la data e l'ora.

IV. Transitio di merci attraverso del punto franco.

§ 26.

Il transitio di merci attraverso il punto franco con veicoli è permesso soltanto per il deposito nei depositi del territorio doganale ed è inammissibile in ogni altro caso. Alle ferrovie è permesso il transitio e avrà in ciò luogo la procedura stabilita per le merci che nella circolazione vengono a toccare la linea daziaria, e ciò sotto chiusura dello spazio di carico presso quell'espositura doganale, per la quale segue l'entrata nel punto franco.

V. Disposizioni speciali pei depositi del territorio doganale.

§ 27.

Quei magazzini nel punto franco, che nel senso del § 5 furono dichiarati quali depositi del territorio doganale, sono da considerarsi come situati nel territorio doganale. Ivi non possono dunque depositarsi se non merci indigene o tali merci estere che vennero nazionalizzate mediante il trattamento daziario di entrata.

§ 28.

Le merci di produzione indigena, per le quali all'uscita all'Estero o in un territorio estradoganale giusta le prescrizioni vigenti può pretendersi una bonificazione (zucchero, spirito), dovranno depositarsi in apposite sezioni confinate dei magazzini dichiarati quali depositi del territorio doganale, le quali sezioni dovranno esser sicuramente separate dalle altre sezioni dei detti magazzini.

Queste sezioni dei depositi del territorio doganale sono da considerarsi quali depositi franchi nel senso del § 44 della legge sull'imposta dello zucchero del 20 giugno 1888 (B.L.I. Nro.97), rispettivamente nel senso del § 73 della legge 20 giugno 1888 (B.L.I. Nro.95). Avranno quindi da trovar applicazione, tanto per l'assegnamento di queste spedizioni nei depositi del territorio doganale, quanto per il modo del deposito, e la loro uscita all'Estero o un territorio estradoganale, indi in riguardo al modo della loro sorveglianza le determinazioni del decreto ministeriale 9 luglio 1888 (B.L.I. Nro.111), rispettivamente dell'allegato C al decreto ministeriale 10 agosto 1888 (B.L.I. Nro.133).

§ 29.

I depositi del territorio doganale stanno sotto sorveglianza e controchiusura della dogana principale e verranno ivi stabilite apposite espositure doganali e posti della guardia di finanza.

§ 30.

La controchiusura d'ufficio di tutti gli usci di entrata che conducono nei magazzini del territorio doganale si effettua mediante serrature di sicurezza le quali dalla dogana principale si provvederanno a spese dell'amministrazione dei magazzini generali, e le di cui chiavi resteranno sempre nelle mani della dogana principale. L'aprire ed il chiudere delle accennate entrate potrà eseguirsi soltanto in presenza degli impiegati della dogana e degli organi della guardia di finanza, e fino a tanto che desse restano aperte saranno continuamente sorvegliate d'ufficio. Le finestre ed altre aperture saranno da garantirsi con cancelli che offrano piena sicurez-

za. Agli impiegati e agli organi della guardia di finanza a cui è affidato il servizio nei depositi del territorio doganale come pure ad altri funzionali a ciò designati è dato ognora libero accesso a tutte le località nei depositi sopraddetti. Le persone che entrano nei depositi del territorio doganale sono soggette alla contolleria degli organi di finanza che ivi funzionano e pur anco alla visita personale.

§ 31.

Il deposito di merci nei depositi del territorio doganale seguirà in base ai documenti (lettere di porto ecc.) dimostranti la loro origine oppure il loro daziato già avvenuto, i quali saranno da consegnarsi all'amministrazione dei magazzini generali e che questa presenterà all'espositura doganale insieme ad una dichiarazione per il deposito in un esemplare estesa dalla parte o da essa amministrazione stessa.

L'espositura accetterà la dichiarazione per il deposito di quelle merci soltanto, le quali siano ammesse dall'amministrazione dei magazzini generali al deposito, il che dessa dimostrerà coll'apporre la sua firma sui documenti accompagnatori.

Le merci che presso la dogana principale o presso una delle sue espositure furono sottoposte al daziato d'entrata, nel caso che siano destinate per il deposito nei depositi del territorio doganale sono da assegnarsi con listino di carico sotto suggello d'ufficio, in egual modo come per le merci provenienti dal territorio doganale e destinate per il deposito nei depositi del territorio doganale è disposto dai §§. 18 e 19 per il tratto dall'entrata nel punto franco sino ai depositi del territorio doganale.

§ 32.

Per il deposito delle merci indigene destinate nei depositi del territorio doganale sarà in generale sufficiente la revisione esterna dei colli, e l'esame se in riguardo alla qualità, al numero e alle marche, siavi concordanza colle indicazioni della dichiarazione.

Il rilievo del peso da parte dell'amministrazione dei magazzini generali sarà di regola anche valido per l'amministrazione doganale.

Nasce però sospetto d'irregolarità o di fraude il che in ispecie avverrà, quando la dichiarazione non concorda colle lettere di porto e coi documenti di scorta consegnati all'amministrazione dei magazzini generali, allora dovrà praticarsi la visita interna della spedizione.

§ 33.

Per ogni magazzino del deposito del territorio doganale si tiene un libro di magazzino d'ufficio nel quale si allibrano le merci cronologicamente nell'ordine che arrivano.

Questo libro di magazzino deve concordare col libro di magazzino dell'amministrazione dei magazzini generali, il quale potrà ispezionarsi ognora dagli organi dell'amministrazione di finanza.

Nel caso di discordanza fra i detti libri si passerà alla revisione delle merci e qualora le differenze si delucidano in modo persuasivo si rettificherà la scritturazione difettosa nei libri di magazzino rispettivi in base al risultato della rivista in iscritto, oppure trova luogo l'ulteriore procedura giusta il § 36.

§ 34.

Entro dei depositi del territorio doganale il movimento e l'esercizio è affatto libero ed ogni depositario facultizzato a seconda delle concernenti disposizioni del regolamento d'esercizio per i magazzini generali di praticare ogni qualsiasi manipolazione adatta per la conservazione delle merci, per agevolarne la loro vendita, o il loro perfezionamento.

Ogni manipolazione però, per la quale si altera il luogo di deposito, la spartizione, l'imballaggio delle merci, come pure il loro peso o la denominazione, dovrà denunziarsi per iscritto all'espositura doganale per lo scopo di tenerne l'evidenza nel libro di magazzino.

§ 35.

L'amministrazione dei magazzini generali è obbligata di tenere nei depositi del territorio doganale le merci tuttavia di modo in ordine, che una revisione d'ufficio possa seguire senza ostacoli.

L'amministrazione doganale terrà queste revisioni periodiche durante l'anno e potrà estenderle su tutti i magazzini o limitarle a singoli magazzini e singole partite di merci.

I lavoranti e gli utensili a ciò necessari devono mettersi a disposizione dall'amministrazione dei magazzini generali. In ispecie dovrà di quando in quando presso grandi partite di merci, che vengono ritirate parzialmente, constatarsi l'esattezza della quantità restante e saranno da esaminarsi le differenze che in ciò s'offrirono, di concerto coll'amministrazione dei magazzini generali, rispettivamente sarà da procedersi secondo le disposizioni del § 33.

§ 36.

Risulta nella revisione all'uscita delle merci dai depositi del territorio doganale una deficienza, non si procederà all'avviamento del processo penale, ma si depennerà soltanto la quantità in meno dal libro di magazzino.

Risulta all'incontro un'eccedenza, che sorpassi il 5 per cento della quantità risultante dal libro di magazzino, dovrà sottoporsi l'eccedente quantità al daziato d'entrata, dettrandovi però la tara stabilita dalla tariffa per quelle merci, che vengono daziate in base del peso netto.

Il processo penale s'avvia in allora, quando l'eccedenza nella quantità raggiunga o sorpassi il 10 per cento della quantità risultante dal libro di magazzino.

Per il dazio sono garanti anzitutto le merci depositate e va il diritto dell'erario innanzi ad ogni altro diritto privato, quindi anche a quello dell'amministrazione dei magazzini generali.

§ 37.

Qualora merci depositate nei depositi del territorio doganale devono uscire nel punto franco o immediatamente all'Estero, sarà da presentarsi la dichiarazione per l'uscita e terminato il trattamento daziario e levata la merce del magazzino si depennerà la rispettiva quantità dal libro di magazzino.

Qualora le merci depositate nei depositi del territorio doganale dovranno spedirsi nel territorio doganale oltre mare ovvero all'Estero pel commercio di ventura o per il perfezionamento eventualmente ammissibile, per la riparazione, o per essere lavorate, dovrà in ognuno di questi singoli casi avviarsi giusta le prescrizioni vigenti il trattamento daziario relativo all'assegnamento con ricapiti di scorta o l'assegnamento abbreviato, rispettivamente quello per il commercio di ventura o quello di prenotazione. Se però la merce vien ricondotta per terra nell'interno del territorio doganale, s'assegna la merce sotto suggello mediante listino di carico (§ 24) all'espositura doganale posta all'uscita del punto franco.

§ 38.

L'amministrazione dei magazzini generali dietro richiesta dell'amministrazione doganale ricuserà l'ingresso nei depositi del territorio doganale a persone state condannate per contrabbando o gravi contravvenzioni di finanza, o che nelle inquisizioni a ciò fatte, non siano state trovate incolpabili.

Specificazione

di quelle merci estere non daziate, il cui deposito è permesso soltanto in magazzini speciali.

Numero della tariffa daziaria ora vigente	Denominazione degli oggetti
dal Nro. 131 b	
" " 132	
" " 133	
" " 134	
" " 144	Tutti gli oggetti alquanto piccoli, facilmente tascabili di questi numeri della tariffa come p. e. fazzoletti, fazzoletti da tasca, reti di mobiglie, merci da fettucciaio, da passamaniera, da bottonaio e simili lavori a maglia, merletti, articoli per guarnizioni, cravatte, guanti ecc.
" " 145	
" " 146	
" " 147	
" " 159	
" " 161	
" " 168	
" " 169	
" " 170	
Nro. 171	Fiori artificiali finiti, piume d'ornamento apparecchiate ecc.
" 172	Parti di fiori artificiali.
" 173	
" 174	Cappelli e beretti d'ogni sorta.
" 175	
dal Nro. 176	Vestiti da uomo, da donna e da fanciulli, poi biancheria.
Nro. 196	Carte da giuoco.
dal Nro. 272 e	
" " 272 bis	Coltelleria, piccoli oggetti d'uso, aghi ecc.
" " 280	Merci di metallo finissime (piccoli oggetti d'uso).
" " 299	Strumenti per uso comune p. e. cannocchiali, occhiali, lupe, strumenti da disegno, termometri ecc.
Nro. 301 a, b, c	Orologi da tasca.
" 302 a, b	Casse per orologi da tasca.
" 303	Movimenti di orologi da tasca.
" 307, 308	Chincaglierie finissime.
dal Nro. 309	Chincaglierie fine: oggetti tascabili p. e. ornamenti da uomo e da donna, oggetti
" " 310	di minuteria e da toilette, montature per cannocchiali da teatro, occhiali e
" " 311	simili, poi bastoni, piccoli trastulli da fanciulli.
" " 312	Chincaglierie ordinarie, merci di schiuma di mare, ornamenti da uomo e da
" " 313	donna.
Nro. 316	Ombrelli ed ombrellini.

(Allegato A - Specificazione)

Allegato B.

I. r. Espositura doganale Nro. V.

Trieste li 11 luglio 1891.

Listino di carico

valevole per trasporto dal punto franco nel territorio doganale per il carro Nro. 241 caricato con merci, che ormai subirono la procedura doganale.

Numero dell'espositura	Caricato in base all'annesso ricapito daziario riferibile al		Ordine del movimento del carro da una Espositura all'altra. Sottoscrizione dell' impiegato incaricato.
	registro	Nro. della spedizione	
I			
II			
III			
IV			
V	<i>d' introito</i>	<i>7326, 7328</i>	<i>1</i> <i>Michele m. p. ufficiale.</i>
VI			
VII			
VIII			
IX			
X	<i>di dichiarazione</i>	<i>5270</i>	<i>2</i> <i>Pepus m. p. assistente.</i>
XI			
XII			

*Entrato
11
18-91
7
Esposit. dog. VI.*

*Giuseppe Schmedi
uffic. sup.*

(Allegato B - Listino di carico)

II. Norme daziarie per il punto franco presso S. Sabba.

§ 1.

Il punto franco in S. Sabba insieme agli stabilimenti ivi esistenti è destinato soltanto per il deposito di olii minerali (classe XXI della tariffa) e di tali articoli che trovansi in connesso colla loro spedizione.

Resta riservato all'autorità provinciale di finanza di concedere in caso di bisogno anche il deposito di materie chimiche sussidiarie (classe XLV della tariffa).

Nuovi stabilimenti, edifici, condotti a tubi e simili potranno ivi erigersi soltanto dietro concessione dell'autorità di finanza, previo concerto coll'i.r. autorità marittima.

§ 2.

La circolazione nel punto franco di S. Sabba è soggetta alle disposizioni delle presenti norme daziarie.

§ 3.

L'ingresso nel punto franco di S. Sabba per terra è lecito soltanto per le entrate a ciò destinate.

Persone, le quali per terra dal punto franco di S. Sabba vogliono recarsi nel territorio doganale, potranno sortire soltanto per gli usci esclusivamente a ciò designati e potranno a misura delle vigenti norme sottoporsi dagli organi di finanza alla visita personale.

Tutti gli usci per l'entrata e l'uscita del punto franco saranno tenuti sotto conveniente sorveglianza degli organi della guardia di finanza.

Per la circolazione delle barche d'alibo e dei battelli sono valide le disposizioni dei §§ 7 e 9.

§ 4.

Il punto franco di S. Sabba insieme agli stabilimenti ivi esistenti sarà considerato quale territorio estradoganale soltanto in riguardo alle merci accennate nel § 1.

Le merci di questo genere importate dal territorio doganale in questo punto franco, perdono per la sola importazione nel punto franco la nazionalità, e non potranno quindi previo il trattamento daziario di entrata e pagamento del dazio ricondursi nel territorio doganale.

L'olio minerale destinato al consumo nel punto franco, in quanto che per tal'uopo non venne ritirato dal territorio doganale, dovrà prima sottoporsi al daziato di entrata.

§ 5.

Ristorazioni in questo punto franco non potranno aprirsi che col previo permesso dell'autorità finanziaria di I. istanza, e verranno, pari alle abitazioni assegnate per motivi di servizio a singole persone, distaccamenti di guardie e simili, riguardate, come se giacessero nel territorio doganale. Tutte queste località sono sottoposte alla controlleria del distretto confinante. Gli agenti delle ristorazioni dovranno tener esatto libro sull'acquisto ed il consumo di tutte le mobiglie e gli articoli di consumo, concedere senza ricusa agli organi di finanza l'ispezione dei libri, come pure la pratica delle revisioni nelle loro località.

L'autorità finanziaria di I. istanza è facoltizzata, nel caso di contravvenzioni, di revocare la licenza conferita al ristorante per l'esercizio della ristorazione nel punto franco.

§ 6.

I navigli che entrano in questo punto franco praticano lo sbarco delle merci accennate nel § 1 senza intervento della dogana, nel chè però si avrà attenzione che non vengano scaricate altre merci di qualsiasi genere. Le operazioni dei navigli nel porto di S. Sabba saranno quindi da sorvegliarsi di continuo dalla guardia di finanza. La presentazione dei manifesti seguirà giusta le determinazioni del regolamento sui manifesti.

§ 7.

Le barche d'alibo e i battelli (caicci) che vengono dalle acque del territorio doganale, dovranno tantosto dopo dell'entrata nel porto del punto franco presentarsi all'espositura doganale ivi stabilita, e deve il loro carico esser munito di documenti daziari.

§ 8.

La spedizione di merci, del genere accennato nel § 1, per mare seguirà dal punto franco di S. Sabba senza intervento doganale.

Il capitano del rispettivo naviglio dovrà però prima della partenza produrre il manifesto giusta le determinazioni del regolamento sui manifesti.

L'imbarco di altre merci, che le sunnominate, nel porto di questo punto franco è inammissibile.

§ 9.

Il trasporto delle merci, accennate nel § 1, sopra barche d'alibo e battelli dal punto franco di S. Sabba nel territorio doganale potrà effettuarsi soltanto dopo di averle daziate, e la merce, sarà in tali casi, giusta l'ordinanza mini-

steriale 2 maggio 1880, Nro.11967 (F.O. Nro.17), praticando la abbreviata procedura relativa, da assegnarsi sotto suggello d'ufficio all'ufficio daziario, il più vicino al punto d'approdo.

Siano da imbarcarsi delle merci, accennate nel § 1, da questo punto franco sopra navigli ancorati sulla rada o nel porto di Trieste, dovranno le rispettive barche d'alibo esser munite da ricapiti di licenza della espositura doganale di S. Sabba, che si rilasceranno in base di una dichiarazione in iscritto.

§ 10.

Riguardo alla spedizione delle merci, accennate nel § 1, dal punto franco di S. Sabba per via di mare nel territorio doganale sono vevoli le disposizioni del § 8, ed avrà luogo il trattamento daziario soltanto per il daziato di entrata ed in allora anche l'assegnamento per il passaggio oltre mare nel luogo di destinazione della merce, nel chè troveranno applicazione le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 2 maggio 1880, Nro.11967 (F.O. Nro.17).

§ 11.

La spedizione delle merci, accennate al § 1, dal punto franco di S. Sabba per terra è ogni qual volta vincolata al trattamento daziario. A tal uopo le rispettive merci sono da presentarsi all'espositura doganale stabilita nel punto franco, la quale procederà ulteriormente secondo le vigenti prescrizioni.

Terminate le pratiche daziarie, dovranno le rispettive merci sotto sorveglianza d'ufficio tantosto portarsi fuori dal punto franco.

§ 12.

Per il movimento delle merci dal punto franco nel territorio doganale col mezzo della ferrovia sarà da procedersi nel senso delle disposizioni delle norme 18 settembre 1857 (F.O. Nro.45).

III. Norme per i magazzini privati in Trieste, destinati per il deposito di merci estere non daziate.

I. Disposizioni generali.

§ 1.

I magazzini privati in Trieste, nei quali possono depositarsi, merci estere non daziate, sono o:

1. magazzini sotto chiusura d'ufficio, nei quali le merci depositate garanti delle competenze del dazio si trovano sotto chiusura della dogana, e nei quali il reimballaggio per la suddivisione, l'assortimento e simili, come in generale tutte le operazioni colle merci, usuali nel commercio (in modo però che perciò non si alteri né la loro denominazione né la loro tariffaria qualità) - potranno eseguirsi soltanto sotto sorveglianza degli organi daziali e dietro il permesso ottenuto da caso in caso dal direttore della dogana; oppure
2. magazzini da conteggio, cioè tali, nei quali in base ad una concessione speciale, sotto determinate condizioni e pratiche di controlleria, senza chiusura d'ufficio vengono depositate soltanto certe merci estere non daziate, con riserva del diritto al proprietario del magazzino di dare a loro posticipatamente la destinazione per l'importazione o per la riesportazione.

§ 2.

La concessione alla tenuta di un magazzino privato per il deposito di merci estere non daziate dipende, eccettuata la limitazione prevista al § 23, dall'autorità provinciale di finanza; dessa sarà però da concedersi soltanto a commercianti degni di fiducia, i quali tengono libri di esercizio e che, o personalmente risiedono in Trieste, oppure ch'ivi posseggano una filiale, agenzia o sezione del loro affare, diretta da un loro rappresentante domiciliato in Trieste. Questa concessione sarà rilasciata per magazzini sotto chiusura d'ufficio con la validità di un anno e per magazzini da conteggio con la validità di due anni; l'autorità provinciale di finanza è però autorizzata di prolungare l'originaria concessione oltre al termine qui fissato.

La concessione in proposito è ognora revocabile, e poiché trattasi di un affare posto nel libero arbitrio dell'autorità provinciale di finanza, questa non sarà obbligata di partecipare alla parte i motivi per cui fu rifiutata, eventualmente revocata la concessione. Contro alla ricusa della concessione o della sua prolungazione potrà prodursi una rimostranza diretta al ministero delle finanze.

§ 3.

Il proprietario (possessore) del magazzino resta garante per le competenze del dazio risultante per la totale quantità delle merci dichiarate per deposito nel magazzino privato.

§ 4.

Le richieste per la concessione alla tenuta di un magazzino privato sono da presentarsi presso la dogana principale. Ognuna di queste richieste deve contenere la distinta indicazione della situazione delle località del magazzino tanto in riguardo alla via, che al Nro. di casa, e l'indicazione delle merci destinate per il deposito; oltreciò sarà

alla richiesta da allegarsi in due esemplari la precisa descrizione delle località del magazzino insieme all'abbozzo chiaro della pianta. Trattasi della concessione di un magazzino da conteggio, sarà, nella richiesta inoltre da indicarsi il modo nel quale verrà prestata la cauzione occorrente.

Qualora nell'avvenire si desiderasse estendere l'ottenuta concessione anche sopra altre qualità di merci, sarà per ciò necessario il consenso dell'autorità provinciale di finanza.

Modificazioni alle località nei magazzini privati già concessi restano dipendenti dal consenso dell'autorità provinciale di finanza. Le richieste relative sono da presentarsi presso il direttore della dogana principale, il quale, dopo fatti i rilievi necessari presenterà le medesime corredate del suo parere all'autorità provinciale di finanza.

§ 5.

Ottenuta la concessione per la tenuta di un magazzino daziario privato, seguirà il deposito di merci in essi in base a una regolare dichiarazione in due esemplari, da estendersi dalla parte e da presentarsi alla dogana principale.

Venendo preteso un dazio di favore, converrà indicare nella dichiarazione i dati comprovanti tale pretesa (quindi p.e. l'importazione via, di mare).

La dogana potrà però concedere, che la presentazione della dichiarazione regolare giusta le denominazioni della tariffa possa effettuarsi appena dopo che la merce sia portata nel magazzino privato e previa visita da parte della parte, nel qual caso però già prima del levare la merce dalla dogana, dovrà presentarsi a questa una dichiarazione interimistica, giusta la modula 3 dell'istruzione per gli uffici esecutivi, colla denominazione commerciale usuale. In tali casi sino alla presentazione della dichiarazione regolare con denominazioni giusta la tariffa, dovranno tenersi i singoli colli sotto suggello d'ufficio. All'autorità provinciale di finanza resta riservato di stabilire quantità minimali, sotto delle quali spedizioni di merci non potranno né depositarsi nei magazzini privati, né esportarsi da questi.

§ 6.

La visita delle merci destinate al deposito in un magazzino privato, di regola ha luogo presso l'ufficio, da dove le merci saranno da condursi nel rispettivo magazzino privato. Il direttore della dogana principale potrà eccezionalmente concedere, che la visita abbia luogo nel rispettivo magazzino.

Qualora una dichiarazione con denominazioni della tariffa per il deposito non venne prodotta (§ 5, alinea 3), dovrà tuttavia seguire la visita daziaria nel magazzino privato.

§ 7.

Sulle merci depositate nei magazzini privati, dovrà la parte tenere un libro da conteggio.

La dogana principale pianterà per ogni magazzino privato una sezione del libro di magazzino, nel quale saranno da allibrarsi tutte le merci in entrata ed uscita. Le dichiarazioni interimistiche dovranno farsi evidenti in via di annotazione. Le allibrazioni tanto nel libro da conteggio da tenersi dalla parte, quanto nel libro di magazzino d'ufficio dovranno seguire dietro le denominazioni ed i dati regolatori della tariffa.

Le parti dovranno effettuare le allibrazioni nei loro libri da conteggio entro il periodo di 24 ore dopo il deposito, e sarà da annotarsi presso ogni Nro. progressivo (partita) del conto il foglio o il Nro. del relativo libro di esercizio.

§ 8.

Tanto in riguardo ai magazzini sotto chiusura d'ufficio, quanto in riguardo ai magazzini di conteggio resta ognora lecito alla dogana principale di praticare la revisione del complesso delle merci depositate. La parte stessa o un suo rappresentante dovrà intervenire a tale revisione e senza obiezione aver cura di provvedere a proprie spese alle prestazioni ausiliari per ciò necessarie. Saranno anche tuttavia da tenersi a disposizione bilance e pesi statati in sufficiente numero.

Il dischiudere dei magazzini sotto chiusura d'ufficio dovrà denunziarsi alla dogana principale di regola il giorno antecedente con la precisa indicazione dell'ora, nella quale l'aprire sia intenzionato. In casi urgenti però, potrà accordarsi l'aprire di un magazzino sotto chiusura d'ufficio a misura del numero degli impiegati disponibili presso la dogana anche per lo stesso giorno, nel quale si fece la denuncia.

Per le funzioni d'ufficio (anche sorveglianze) praticate nei magazzini privati sono da pagarsi le tasse stabilite nella tariffa separatamente pubblicata. Per le revisioni ecc. praticate d'ufficio non si pagheranno tasse verune. In una speciale prenotazione riporterà la dogana per ogni proprietario di magazzini la tassa dovuta per ogni singola funzione d'ufficio; alla fine di ogni mese sarà da trasmettere ad ognuno proprietario di magazzini un ordine di pagamento; le tasse da pagarsi entro il termine di 3 giorni sono dalla dogana regolarmente da allibrarsi in introito, e dopo d'averle pagate ai percipienti, le si allibrerà in dispendio.

§ 9.

La concessione alla tenuta di un magazzino privato si estingue:

1. per il decorrere del tempo, per il quale dessa venne conferita;
2. per la spontanea rinunzia della parte;

3. per il trasporto degli affari del proprietario a un altro;
4. per la morte del proprietario del magazzino, se il successore legale entro il periodo di 8 giorno non domandi il trasporto della concessione e dalla direzione provinciale di finanza ciò non gli venisse concesso;
5. per l'apertura del concorso sulle sostanze del proprietario del magazzino;
6. se l'importo del dazio creditato e le tasse per le visite daziarie non venissero puntualmente pagate;
7. se il proprietario del magazzino oppure i suoi impiegati od inservienti si fanno rei di contrabbando o di gravi contravvenzioni di finanza.

All'autorità provinciale di finanza è lecito con riguardo alle disposizioni del § 2 di approvare il trasporto della concessione al successore, agli eredi, oppure alla massa del concorso.

Alla dissoluzione di un magazzino privato saranno le merci ivi depositate tosto da daziarsi, oppure da esportarsi nei depositi franchi o all'Estero.

II. Disposizioni speciali.

a) Magazzini sotto chiusura d'ufficio.

§ 10.

I magazzini sotto chiusura d'ufficio devono esser pienamente divisi da altri locali e di modo adatti alla chiusura, che tanto il levare delle merci da essi, quanto il depositare delle merci in questi locali senza l'aprimiento o lesione della chiusura d'ufficio sia impossibile.

Per la chiusura d'ufficio servono speciali serrature di sicurezza, le quali la dogana principale provvederà a spese delle parti, e che dopo della dissoluzione del magazzino privato la dogana ritirerà a se senza però risarcire le spese.

I magazzini sotto chiusura d'ufficio dovranno al di fuori distintamente esser segnati dalle parti con tavole d'iscrizione.

§ 11.

In base alla dichiarazione da prodursi dalla parte giusta le disposizioni del § 6 per le merci da depositarsi nel magazzino, la dogana pratica tanto l'esterna, quanto l'interna visita delle merci secondo le determinazioni stabilite per il daziato di entrata.

Soltanto qualora presso un altro ufficio daziario già prima vennero sottoposte le merci alla completa visita interna e pervengono alla dogana di Trieste con suggello d'ufficio illeso, potrà per tanto che le medesime saranno tenute sotto suggello d'ufficio, prescindere dalla visita interna e soddisfarsi colla visita esterna.

§ 12.

Terminata la visita saranno le merci o sotto scorta d'ufficio, oppure nel caso, che la parte assume la garanzia per il dazio maggiore risultante giusta la tariffa, sotto suggello d'ufficio tantosto da condursi nel magazzino sotto chiusura d'ufficio. Nell'ultimo caso sarà da levarsi il suggello dall'impiegato diretto al magazzino.

Dopo terminate le pratiche d'ufficio, l'ufficio allibra le merci nella rispettiva sezione del libro di magazzino dell'ufficio, la parte invece, sulla base del duplo della dichiarazione delle merci munita dei dati dell'allibramento d'ufficio, in 24 ore al più tardi, nel libro da conteggio, alla cui tenuta è obbligata.

Qualora una spedizione senza previa visita venne condotta nel magazzino in base alla dichiarazione interimistica (§ 5), si effettuerà l'allibramento appena dopo terminata la visita della spedizione.

Tanto per il libro di magazzino dell'ufficio, quanto per il libro da conteggio delle parti servirà il formolare prescritto nell'istruzione per gli uffici esecutivi dell'anno 1853 giusta la modula 11.

§ 13.

Merci indigene o merci estere daziate, le quali per il completamento, la rasatura ecc. dei colli depositati nel magazzino sotto chiusura d'ufficio dovessero portarsi in tale magazzino, dovranno dichiararsi alla dogana giusta la tariffa in due esemplari. La dogana procede indi alla visita esterna ed interna di queste merci e le spedisce ulteriormente in senso del § 12, ascrivendo queste merci giusta la loro qualità alle quantità delle merci soggette a dazio e depositate nel magazzino.

§ 14.

Il reballaggio o la suddivisione dei pacchi e recipienti o altre operazioni colle merci depositate in un magazzino sotto chiusura d'ufficio, potranno, in quanto le medesime in senso delle disposizioni del § 1, oppure in base di una speciale licenza del Ministero delle finanze siano ammissibili, praticarsi soltanto dietro previa richiesta verso speciale licenza dell'impiegato dirigente il rispettivo ufficio daziario, sulla base di una dichiarazione speciale e sotto la sorveglianza di un impiegato doganale ed un organo della guardia di finanza.

In ciò sarà da attenersi precisamente alle determinazioni del § 192 dell'istruzione per gli uffici esecutivi sull'esecuzione del regolamento sulle dogane e privative dello stato, ed inspecie da attendersi, che per il daziato, sia tenuto fermo il peso originario servibile per base del daziato.

§ 15.

Qualora in una delle operazioni accennate nel § 14 si venisse a constatare una differenza nel peso, converrà tantosto delucidare le medesime.

Sta fuor di dubbio che la deficienza del peso sia cagionata soltanto dal colare, disseccarsi, evaporare e altri avvenimenti fortuiti, indipendenti dalla volontà del depositario, e non sussiste il sospetto che siansi levate clandestinamente merci dal magazzino, saranno, previa l'ottenuta approvazione del direttore della dogana da depennarsi le relative deficienze del peso.

Se invece la deficienza del peso constatata non possa perfettamente schiarirsi, dovrà per la quantità mancante, riservato l'incamminamento della procedura penale di finanza, tantosto pagarsi il risultante dazio.

Casi fortuiti elementari per i quali la quantità delle merci depositate si fosse scemata, saranno entro il periodo di 24 ore da denunziarsi all'uopo della constatazione alla dogana principale.

§ 16.

Le merci che nei magazzini sotto chiusura d'ufficio si guastarono o divennero inservibili, come pure le immondizie segregate in tali magazzini dalle merci ivi depositate, potranno sotto controlleria d'ufficio riesportarsi all'estero, oppure dietro permesso del direttore della dogana principale distruggersi sotto sorveglianza d'ufficio, dopo di che si effettuerà la loro depennazione.

§ 17.

Per merci alteratesi durante il loro deposito di modo, che in causa della modificata loro qualità non siano più adatte alla loro originaria destinazione, potrà accordarsi dietro permesso del Ministero delle finanze in senso del art. IX, punto 7 della legge daziaria 25 maggio 1882, il corrispondente ribasso del dazio, e saranno le rispettive merci, dopo esatti rilievi d'ufficio e constatazione della presente loro condizione, da iscriversi di nuovo nel libro di magazzino dell'ufficio e nel libro da conteggio della parte.

§ 18.

Per ritirare merci da un magazzino sotto chiusura d'ufficio dovrà presentarsi alla dogana la dichiarazione delle merci estesa in due esemplari giusta le norme generali per il daziato di entrata oppure per il transito, rispettivamente per le pratiche di prenotazione, riguardo al commercio di perfezionamento ecc. eventualmente concesso alla parte.

La dogana incammina le relative pratiche d'ufficio prescritte nella piena estensione per mezzo degli organi daziari da delegarsi nel magazzino, ed evade il relativo Nro. progressivo del libro di magazzino con riferimento al documento rilasciato.

Terminate le pratiche daziarie dovrà pure la parte depennare la relativa partita nel suo libro da conteggio.

Emergendo nel trattamento dazionario di tale spedizione una deficienza del peso in confronto del peso constatato nel depositare la merce, dovrà procedersi a seconda delle disposizioni del § 15.

La cessione di merci del proprietario del magazzino ad un altro proprietario è del pari vincolata alla produzione della dichiarazione di ambedue le parti, cioè dall'una per la cessione, dall'altra per il deposito. Il relativo trattamento dazionario seguirà nel magazzino.

Il trasporto della merce si effettua sotto scorta d'ufficio o sotto chiusura d'ufficio rigorosa, e tanto nei libri di magazzino dell'ufficio, quanto nei libri da conteggio della parte dovrà farsi evidente la mutazione nel quantitativo delle merci depositate.

§ 19.

Le quantità delle merci depositate nei magazzini sotto chiusura d'ufficio saranno da quando in quando, per lo meno però una volta nel corso di un anno da sottomettersi ad una revisione d'ufficio, in che le quantità delle merci dovranno confrontarsi coi dati del libro di magazzino e coi documenti. Deficienze che emergessero in ciò e le quali non si potessero perfettamente dilucidare (§ 15) dovranno, riservato l'eventuale incamminamento alla procedura penale di finanza, di subito daziarsi.

Nel caso del trasporto della quantità rilevata per un seguente periodo della concessione (§ 2) o nel caso della pratica di una revisione avanti che decorra il periodo concesso, dovranno le quantità delle merci effettivamente constatate alla revisione iscriversi nel libro di magazzino dell'ufficio e nel libro da conteggio dalla parte invece delle partite con ciò rettificcate all'uopo dell'ulteriore conteggio.

b) Magazzini da conteggio.

§ 20.

La concessione alla tenuta di un magazzino da conteggio (§ 2) si rilascerà soltanto a quelle firme registrate al tribunale di commercio, le quali sono in credito di indubitabilità e solidità commerciale, sostengono un considerevole commercio all'estero con merci estere, ed inoltre trovinsi in caso di chiedere giusta le prescrizioni vigenti (F.O. Nro.4 ex 1862) la credenza del dazio.

La dimostrazione di avere nell'anno antecedente pagato un numerario determinato di dazi potrà però omettersi.

§ 21.

Di regola il conteggio del dazio potrà concedersi soltanto per tali merci, le quali in egual specie non si fabbricano o producono nell'Interno. Il conteggio del dazio potrà però concedersi pei fichi, l'uva appassita, le mandorle, il riso tassato con uno ed il medesimo dazio, i pesci salati, gli olii fissi, i sacchi vuoti, usati e segnati e simili botti. Per i magazzini da conteggio per olii sono vevoli le disposizioni delle norme speciali.

§ 22.

Per la credenza dei dazi conceduta col conteggio del dazio sarà da prestarsi la cauzione necessaria giusta le vigenti prescrizioni per l'accordamento della credenza dei dazi.

§ 23.

Nelle richieste per la concessione del conteggio del dazio, le quali nel rimanente dovranno estendersi in conformità alle disposizioni del § 4, sarà sempre da indicarsi anche l'importo del dazio complessivo per il quale si richiede il conteggio del dazio.

Sopra queste richieste decide l'autorità provinciale di finanza nella circonferenza dell'attribuzione conferitagli riguardo all'accordamento della credenza dei dazi in generale, vie più coll'ampliamento dell'attribuzione contenuta nel § 20; in tutti gli altri casi la decisione è riservata all'i. r. Ministero delle finanze.

§ 24.

Ogni mutazione nella persona del proprietario del magazzino da conteggio, la sortita o l'entrata di soci come pure l'apertura del concorso sulle sostanze del proprietario dovrà denunciarsi in iscritto alla dogana principale entro 24 ore. Omessa questa denuncia da parte del proprietario del magazzino da conteggio, rispettivamente del suo successore legale, si considererà la concessione per estinta e si passerà tantosto all'atto del bilancio.

§ 25.

Le merci ritirate verso conteggio del dazio sono da depositarsi nei magazzini appositamente per ciò destinati, e dovranno le merci conteggiate riporsi in tal modo ordinate, che le revisioni delle quantità depositate possano tuttavia praticarsi senza difficoltà.

Qualora nei magazzini da conteggio, tranne alle merci conteggiate vengono riposte anche merci indigene o merci estere daziate, converrà depositare le prime separatamente dalle ultime, e cioè, se possibile in locali separati, per lo meno però in appositi *regali*¹. Le merci indigene o daziate dovranno segnarsi però dalla parte sugli imballaggi distintamente colla lettera N (nazionale) per evitare lo scambio.

§ 26.

Le parti, alle quali venne concesso il conteggio del dazio, sono obbligate di comprovare dietro richiesta l'acquisto, l'origine od il daziato di tutte le merci depositate nel loro magazzino da conteggio.

I libri di esercizio (§ 2), i quali dagli impiegati della dogana di Trieste e da altri impiegati a ciò autorizzati dall'amministrazione delle finanze ognora potranno ispezionarsi, devono ordinarsi di modo, che da essi per tutte le merci ritirate sia evidente la data dell'acquisto e l'origine, ed in riguardo alle merci spacciate sia evidente il nome ed il domicilio del compratore.

§ 27.

Il deposito di merci estere non daziate in un magazzino da conteggio (col limite riguardo alle quantità minimali da stabilirsi eventualmente giusta il § 5), potrà effettuarsi soltanto sulla base di dichiarazioni delle merci estese in modo prescritto ed in due esemplari dal proprietario del magazzino da conteggio o dal suo rappresentante debitamente legittimato presso la dogana.

Questa dichiarazione delle merci deve in ogni caso contenere l'indicazione del paese, dell'origine delle merci, e della circostanza se l'importazione sia seguita per mare o per terra.

La dogana eseguisce il trattamento daziario delle merci sottomettendola alla completa rivista esterna ed interna nel modo prescritto per il daziato di entrata; dopo passa all'allibramento delle merci nel libro di magazzino da conteggio da tenersi giusta la modula A./., indicandovi sulla base alla dichiarazione delle merci già trattata d'ufficio il peso sporco ed il peso netto dei singoli colli e le competenze risultanti creditate.

Qualora nel trattamento daziario emergesse il sospetto che l'imballaggio sia ordinato di modo, per acquistare un profitto nel peso netto all'atto della riesportazione, dovrà passarsi all'effettiva verifica del peso netto.

Il ritiro di merci estere non daziate verso conteggio del dazio può concedersi dalla dogana soltanto sino a quell'importo complessivo del dazio, il quale nella concessione venne stabilito.

Sorpassandosi questo importo, sarà la dogana autorizzata sino alla decisione della preposta autorità, di concedere provvisoriamente l'ulteriore ritiro di merci, però soltanto verso cauzione del complessivo importo del dazio.

La scorta d'ufficio delle merci conteggiate per il deposito nei magazzini da conteggio non ha luogo.

¹ Il termine "*regali*" è dovuto probabilmente ad un refuso di stampa, il termine più simile dovrebbe essere "*riparti*" inteso come "*reparti*".

L'iscrizione di merci conteggiate nel libro da conteggio della parte (modula A) deve seguire entro il periodo di 24 ore (§ 7).

Qualora la parte abbia ottenuta la concessione alla tenuta di un magazzino da conteggio per varie specie di merci, sarà da ordinarsi tanto il libro di magazzino da conteggio dell'ufficio, quanto il libro da conteggio della parte di modo, che per ogni specie di merci si prenderanno in uso separati fogli, e cioè tanto per l'iscrizione al conto, quanto per lo scarico del conto.

§ 28.

Lo scarico dal conto di merci conteggiate segue alla loro riesportazione all'estero constatata d'ufficio, al loro assegnamento sotto controlleria d'ufficio ad un ufficio nell'Interno, al daziato per entrata presso la dogana di Trieste, al trasporto sul conto di un'altra parte, in un magazzino sotto chiusura d'ufficio, o nel punto franco, o finalmente alla dichiarazione di merci conteggiate all'uopo di un lecito perfezionamento nell'Interno. Lo scarico di merci conteggiate spacciate nel territorio doganale senza pagamento del dazio seguirà appena all'atto del bilancio, rispettivamente alla rilevazione delle quantità in deposito.

§ 29.

Per riesportare merci conteggiate all'estero, per assegnarle ad un ufficio interno, trasportarle nel punto franco, in un magazzino sotto chiusura d'ufficio oppur per ritirarle all'uopo di perfezionamento dovranno le merci conteggiate dichiararsi regolarmente in iscritto alla dogana principale, rispettivamente a quella espositura, alla quale il magazzino da conteggio venne indirizzato.

La dichiarazione da presentarsi in due esemplari dovrà in ispecie contenere i dati del libro di magazzino da conteggio, il paese d'origine, l'indicazione, se l'importazione avvenne per mare o per terra, del peso sporco e del peso netto dei singoli colli.

I colli sono da predisporre in modo da poterli facilmente aprire alla visita daziaria.

§ 30.

Le merci conteggiate destinate alla sortita dal magazzino da conteggio (§ 29) sono da sottoporsi alla completa visita daziaria esterna ed interna dalla dogana, rispettivamente dall'espositura daziaria, alla di cui sorveglianza il magazzino da conteggio è affidato.

Qualora merci, soggette al daziato secondo il peso sporco, venissero riesportate in imballaggi oppure con inchiusure e simili, dai quali risultasse un'altro peso, maggiore o minore, che l'imballaggio esistente nel momento del deposito (invece di sacchi - botti o viceversa), sarà alla parte da scaricarsi dal conto soltanto quella quantità, che corrisponda agli imballaggi originali. Per questo nuovo calcolo servirà una speciale tariffa per tale uopo da stabilirsi dal Ministero delle finanze. (Gli imballaggi originari di merci soggette al daziato dietro il peso sporco, che restassero nell'Interno, saranno da daziarsi a senso della tariffa (F.O. Nr.46 ex 1890), in quanto che non formassero l'oggetto di un separato conteggio.

Per merci soggette al daziato dietro il peso netto, ed esportate imballate, sarà da rilevarsi il peso netto, detraendo la tara stabilita in generale per l'importazione. Trovandovisi fra queste merci delle inchiusure, assicelle e simili, le quali originariamente non vi fossero state, converrà di difalcare il loro peso.

Ove insorgesse il dubbio, che l'imballaggio fosse scelto più grave di peso, oppure che vi siano delle inchiusure segrete per acquistare un profitto sul peso netto della merce da esportarsi, converrà, senza pregiudizio all'incamminamento eventuale della procedura penale, rilevarsi il peso netto mediante effettiva pesatura.

§ 31.

La sortita dal territorio doganale è da sorvegliarsi d'ufficio, come presso le merci la di cui sortita deve comprovarsi, e sarà pure da certificare sulla dichiarazione.

Sulla base della dichiarazione munita della detta certificazione, ed allegato il simplotto della dichiarazione al libro di magazzino da conteggio, oppure in base al ricapito di scorta - la dogana scarica le rispettive merci dal libro di magazzino da conteggio. Dopo il ritorno dell'esaurito ricapito di scorta si annota l'effettivamente eseguita sortita della spedizione nel libro di magazzino da conteggio.

Alla presentazione delle merci da esportarsi alla dogana, la parte scarica le medesime dal suo libro da conteggio ed annota l'effettivamente eseguita sortita in base dei ricapiti daziari consegnatili dall'ufficio.

§ 32.

All'uopo del trasporto di merci conteggiate dal conto di una parte su quello di un'altro proprietario di magazzini da conteggio, avrà, la firma che cede la merce, da estendere la dichiarazione in due esemplari a senso del § 29, la quale l'acquirente della merce, insieme alla dichiarazione regolarmente estesa da lui in due esemplari produrrà alla dogana, senza però presentare la merce. In base a queste dichiarazioni la dogana nel libro di magazzino da conteggio scaricherà la merce dal conto del cedente, e la ascriverà sul conto dell'acquirente.

§ 33.

Ogni semestre, e cioè nel principio di gennaio e nel principio di agosto sarà da praticarsi la rivista sulle quantità delle merci depositate nei magazzini da conteggio e vi segue il bilancio del conto, la prescrizione o l'esazione dell'importo del dazio risultante.

Nel caso di modificazioni della tariffa daziaria saranno da praticarsi tali revisioni collo spirare della tariffa fin allora vigente, in quanto che ciò in conseguenza della modificazione dell'importo del dazio fosse necessario. In tale occasione tosto vi si farà il bilancio del conto, il trasporto della quantità rimanente su un nuovo conto verso cauzione del dazio complessivo, risultante dal nuovo dazio.

§ 34.

Per la revisione semestrale del magazzino le parti, alle quali venne concessa la tenuta di magazzini da conteggio, dovranno produrre alla dogana nel giorno che innanzi gli sarà stato intimato il bilancio del conto giusta la modula B ./ e la dichiarazione delle merci restanti in deposito giusta la modula C ./ e cioè di ambedue in due esemplari.

§ 35.

Un difalco del calo potrà accordarsi soltanto per i seguenti articoli:

per caffè	½%;
pepe e pimento	2%;
uva appassita	½%;
carrube	1%;
riso	½%;
noci e nocciuole	2%;
arringhe salate	2%;
baccalà	1%.

Questi percenti del calo si concederanno senza riguardo alla durata del deposito, soltanto per la quantità della merce da scaricarsi dal conto in base al bilancio fatto.

§ 36.

La rivista delle quantità delle merci depositate si praticherà sulla base del bilancio e la dichiarazione delle merci restanti in deposito prodotti dalla parte, previo confronto di questa col libro di magazzino dell'ufficio ed esame del libro da conteggio della parte, come pure ispezione dei libri di esercizio.

Le merci esistenti saranno da sottoporsi alla visita interna ed alla pesatura. Riguardo a questa potrà, se sussistono le condizioni indicate nel § 10, b delle norme per l'esecuzione della tariffa, praticarsi la pesatura a prova, nel che però l'importo del dazio, quand'anche maggiore di quello limitato al detto §. non formerà ostacolo di verificare la quantità in tal modo.

Le revisioni periodiche si praticheranno sempre da due impiegati doganali in presenza di un organo della guardia di finanza.

§ 37.

Rilevandosi nella revisione del magazzino una deficienza del peso di rispetto al peso indicato nella dichiarazione della quantità delle merci in deposito, dovrà per tutta la deficienza del peso constatata, difalcando soltanto il calo da concedersi (§ 35), tantosto esser esatto l'importo del dazio risultante.

Eccede la differenza fra l'effettivo peso della quantità depositata ed il peso dichiarato di questa il dieci per cento, dovrà incamminarsi la procedura penale di finanza.

§ 38.

Le quantità di merci conteggiate rimanenti e constatate in deposito nella revisione del magazzino, sarà da iscriversi qual prima partita per il seguente periodo di conteggio nel libro di magazzino da conteggio e nel libro da conteggio della parte. Per le merci conteggiate, non trovate in deposito e le quali non furono scaricate dal conto, giusta le disposizioni dei §§ 27 sino 32, pagherà quindi la parte il dazio.

§ 39.

Le competenze del dazio da pagarsi giusta il § 38, saranno da intimarsi mediante ordine di pagamento alla parte entro il periodo di 3 giorni dopo finita la revisione. Entro il periodo di otto giorni dalla consegna di questo ordine di pagamento al più, la parte dovrà pagare per intero le competenze prescritte.

Nel caso che queste competenze od una parte di esse si pagassero in argento, dovrà pagarsi l'agio nella misura stabilita per il mese nel quale si fece il bilancio del conto.

Qualora il competente dazio non venisse pagato nel termine di sopra fissato, sarà tantosto da dichiararsi estinta la concessione alla tenuta del magazzino da conteggio e da procedersi alla riscossione del restante dazio competente.

§ 40.

Qualora il magazzino da conteggio per qualsiasi motivo vien dissolto, dovrà subito, praticando una revisione del magazzino, rilevarsi la quantità delle merci depositate e sottoporla o al daziato, o esportarla sotto controlleria d'ufficio all'Esteri o nei depositi franchi, oppure finalmente assegnarla ad un ufficio interno.

Modulo A.

Littorale

Anno 1891.

I r. Dogana in Trieste.

Semestre secondo.

Libro di magazzino da conteggio

Nro. I

Con 42 dichiarazioni.

Conto di *Giovanni Vianelli.*

Magazzino, via del Torrente Nro. 324.

(Modulo A – Libro di magazzino da conteggio)

Modulo B.

Magazzino da conteggio, via del Torrente Nr. 324.

Semestre secondo dell'anno 1891.

Possessore del conto: *Giovanni Vianelli.*

Bilancio

della firma: *Giovanni Vianelli.*

(Modulo B – Bilancio)

Magazzino da conteggio, via del Torrente Nro. 324.

Semestre secondo dell'anno 1891.

Possessore del conto: Giovanni Vianelli.

Bilancio

della sottoscritta firma: Giovanni Vianelli rispetto alle merci introdotte, spacciate e del totale effettiva- mente rimesso nel suo magazzino da conteggio e calcolo delle competenze da pagarsi per le merci spacciate nel territorio doganale.

Nro. progressivo	Nro. foglio	Libro di magazzino da conteggio	Denominazione speciale delle merci	Totale		Incremento		Totale complessivo		Costo mediante ricapiti di scorta ecc.		Per il dazio si denunziano		Per le due finche antecedenti in calcolo		Totale in deposito in fine del semestre		Quantità rilevata in via d'ufficio		Sono quindi da darsi		Calcolo del dazio		Competenze del dazio pagate		Annotazione		
				al principio	il semestre	durante	al principio	il semestre	durante	al principio	il semestre	durante	al principio	il semestre	durante	al principio	il semestre	durante	al principio	il semestre	durante	al principio	il semestre	durante	al principio		il semestre	durante
1	1	1	Caffè greggio, importazione via di mare	1/3	6/10	14/31	37	37	37	10839 42	37	10839 42	37	10839 42	37	10839 42	37	10839 42	37	10839 42	37	10839 42	37	10839 42	37	10839 42	Finchè dal confronto dei libri di esercizio emerse, averi effettivamente spacciato chilog. 294568 caffè greggio nell' interno (territorio doganale), e poiché il totale in deposito alla fine del semestre indicato dalla parte rivela minore di rispetto alla quantità ritenuta d'ufficio soltanto per averi applicato il difetto della tara legale, la quale però, perchè eccedente alla tara realmente constatata, non può accordarsi, risulta d'altronde che il calo esorbitante del conto reale, — si assema quindi per il dato netto 29589 chilog. caffè greggio.	
2	1	2	Popò, importazione via di mare	3/5	11/13					1100 30	19	1100 30	19	1100 30	19	1100 30	19	1100 30	19	1100 30	19	1100 30	19	1100 30	19	1100 30	Oltre di ciò ha Vianelli da dare tutto 15 chilog. caffè greggio, i quali nella rilevazione praticata, mancano dalla quantità dichiarata sciolta.	
3	1	3	Fimeno, importazione via di mare	3/30						747 46	19	747 46	19	747 46	19	747 46	19	747 46	19	747 46	19	747 46	19	747 46	19	747 46	Trieste, 2 gennaio 1892.	
				Somma																								Trieste, 2 gennaio 1892.

Alle casse della dogana principale di Trieste sono da pagarsi entro 8 giorni dopo della consegna dell'ordine di pagamento: Dodici mila nove cento ottantasette fior. e 30 soldi in oro.

Trieste, li 3 gennaio 1892.

Per l'assistenza della indicazioni nel bilancio
Trieste li 2 gennaio 1892.
Giovanni Vianelli m. p.
(Timbro della firma.)

Ficchi m. p.,
cont. sup.
Marian m. p.,
uff. sup.

(L. S.)
Arnoldi m. p.,
capo della guardia di finanza.

Ficchi m. p.,
cont. sup.
Marian m. p.,
uff. sup.

Arnoldi m. p.,
capo della guardia di finanza.

Il dazio per 15 chilog. caffè greggio fu pagato li 3 gennaio 1892 sotto il Nro. 26 del reg. di intr.

Ficchi m. p.,
cont. sup.
Marian m. p.,
uff. sup.

Modulo C.

Magazzino da conteggio, via del Torrente Nro. 324.

Possessore del conto: *Giovanni Vianelli.*

Semestre secondo dell'anno 1891.

Dichiarazione delle merci in deposito.

La sottoscritta firma *Giovanni Vianelli* dichiara in occasione del bilancio per il semestre secondo dell'anno 1891 le seguenti, non spacciate merci conteggiate, estere, per ascrizione nel periodo da conteggio dal 1. gennaio 1892 sino al 30 giugno 1892.

Nro. progressivo	Libro di magazzino da conteggio		Merci in deposito						Annotazione													
	Nro.	foglio	Nro. progressivo	Denominazione speciale giusta la tariffa daziaria	Imballaggio			Quantità														
					Numero	specie	Nri.	sporco		netto		altro dato regolare										
										effettivo	detratta la tara		chilogrammi									
1	2	3	4			5			6													
1	1	1	1/2, 6/10, 14/31, 37	Caffè greggio	10	botti dure	P 720 721 7 8 9 10 14 15 20 21	450 480 320 290 298 302 288 290 312 290				<p>Il peso sporco delle botti e balle conforme alla dichiarazione. Poiché però le 8 botti & si scorsero di costruzione assai leggiera si passò alle rilevazioni del peso netto effettivo, nel che vennero constatati 2598 chilog.; del pari si rilevò eccedere la tara di 2%, per le balle il reale peso dei sacchi dei quali ognuno pesa soltanto 0.8 chilog.</p> <p>Il peso effettivo del caffè sciolto fu rilevato con 435 chilog. netto.</p> <p>Da ciò segue che il caffè greggio in deposito consta di:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>2 botti P giusta il calcolo</td><td>818.40</td></tr> <tr><td>8 " & effettivo</td><td>2198.00</td></tr> <tr><td>70 balle " " " "</td><td>4879.00</td></tr> <tr><td>sciolto " " " "</td><td>435.00</td></tr> <tr><td colspan="2">Insieme 8330.40</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">chilo netto.</p> <p>La quantità del pepe e pimento in deposito trovato conforme alla dichiarazione.</p> <p>Trieste li 2 gennaio 1892.</p> <p style="text-align: right;">Fichtl m. p. cont. sup. Marian m. p. uff. sup. Arnoldi m. p. Capo della guard. di finz.</p>	2 botti P giusta il calcolo	818.40	8 " & effettivo	2198.00	70 balle " " " "	4879.00	sciolto " " " "	435.00	Insieme 8330.40	
2 botti P giusta il calcolo	818.40																					
8 " & effettivo	2198.00																					
70 balle " " " "	4879.00																					
sciolto " " " "	435.00																					
Insieme 8330.40																						
					70	balle	M 211/80															
						à 70 chilo sciolto		4935	450	4836.3												
									450	7757.9												
										8207.9												
2	1	2	3/5, 11/13	Pepe		ecc.																
3	1	3	32/36	Pimento		ecc.																

Per l'esattezza della dichiarazione

Trieste li 2 gennaio 1892

(Timbro della firma.)

Giovanni Vianelli m. p.

Riconosco esatta la rilevazione d'ufficio.

Giovanni Vianelli m. p.

(Modulo C - Dichiarazione delle merci in deposito)

IV. Norme per i magazzini da conteggio al deposito degli olii fissi (classe XII della tariffa daziaria).

§ 1.

Le norme per i magazzini privati al deposito di merci estere non daziate, inclusivamente alle disposizioni per i depositi da conteggio, saranno da praticarsi per il deposito di olii fissi colle seguenti modificazioni:

§ 2.

È permesso di depositare in uno e lo stesso magazzino, tanto olii indigeni o nazionalizzati mediante il daziato, quanto olii esteri non daziati.

I recipienti, nei quali si depositano olii indigeni, dovranno in un punto facilmente visibile segnarsi colla lettera N. Olio indigeno, destinato al dispaccio nel territorio doganale deve però tenersi sempre sotto suggello d'ufficio e dovrà quindi dichiararsi già in avanti come destinato a tal uopo.

L'olio indigeno depositato senza indicazione di tale destinazione, potrà soltanto servire al commercio coll'Estero. Il versamento di tale olio indigeno destinato all'esportazione, nelle tine (pozzi) destinati per olii esteri da una parte, ed il ritiro di essi dal magazzino per il consumo nel territorio dall'altra parte, ha per conseguenza, tranne dell'eventuale punizione giusta la legge penale di finanza, la subitanea revoca della concessione alla tenuta del deposito da conteggio.

§ 3.

Nei magazzini potranno praticarsi anche tali operazioni usuali nel commercio, per le quali la qualità dell'olio vien di tanto modificata, da cadere per conseguenza di ciò in un'altro Nro. della tariffa. Potrà quindi p.e. versarsi l'olio in botti, in bottiglie ed orci.

Il proprietario del magazzino da conteggio viene aggravato col dazio, il quale risulta per gli olii esteri giusta allo stato in senso di tariffa, nel quale si trovano nel momento del trattamento daziario per il loro deposito nel magazzino da conteggio.

§ 4.

Per il deposito nel magazzino da conteggio, dovrà presentarsi alla dogana, se trattasi del deposito di olii esteri, la dichiarazione in due esemplari. Trattasi però del deposito di olii indigeni, sarà da prodursi un ricapito di dichiarazione in due esemplari giusta la modula A.

In ambedue i casi si rimetteranno i dupli coll'attestazione d'ufficio alla parte.

Le spedizioni d'olio destinate al deposito saranno da presentarsi alla dogana, se non fosse concessa l'ispezione nel magazzino stesso.

La dogana rileva il peso sporco e calcola il peso netto, per l'olio introdotto in botti detraendovi la tara di 15%.

Olii indigeni destinati per il consumo nel territorio doganale, quindi ammessi nel senso del § 2 al deposito soltanto sotto suggello della dogana, dovranno all'atto della presentazione alla dogana già mettersi sotto suggello dei colli. Trasportati al magazzino, e levati d'ufficio i suggelli si verserà l'olio sotto sorveglianza doganale nelle tine a ciò destinate, alle quali poi sarà d'apporvi il suggello di finanza.

Se non potesse tosto aver luogo il travasamento dell'olio in botti portate nel magazzino sotto suggello d'ufficio nelle tine, converrà lasciarlo sotto il suggello dei colli, fino a tanto che il travasamento da denunziarsi con ricapito di dichiarazione alla dogana, possa effettuarsi.

§ 5.

Ogni proprietario di un magazzino da conteggio ha da tener conti separati per ogni singola tina (pozzo) che trovasi nel suo magazzino giusta l'annessa modula B, nei quali sarà da dimostrarsi tanto l'olio in entrata, quanto quello in uscita per ogni singola tina (pozzo).

Olio depositato nei magazzini da conteggio nell'imballaggio originario sarà da tenersi in evidenza in un libro da conteggio separato giusta la modula C.

Sulla base delle dichiarazioni e dei ricapiti di dichiarazione presentati dalla parte alla dogana, dovrà questa tenere un conto d'ufficio giusta la modula D, il quale comprenderà l'intero movimento per tutte le tine (pozzi) del magazzino e dell'olio depositatevi in imballaggi originali.

§ 6.

Le tine (pozzi) saranno da stazarsi e dentro, in ciascuna sarà da fermarvi una pila graduata, che indicherà il contenuto con precisione sino ad un ettolitro. Di fuori sono le tine da segnarsi con numeri romani.

In una tina (pozzo) potrà serbarsi soltanto olio di una specie.

§ 7.

Ogni travasamento dell'olio da una tina (pozzo) in altri recipienti sarà dal proprietario da denunziarsi alla dogana (rispettivamente espositura doganale) dopo il terminato travasamento ancora nello stesso giorno, al più tardi avanti il mezzodì del giorno seguente, con ricapito di dichiarazione e tenendo fermo il peso netto. Contemporaneamente dovrà il proprietario eseguire le relative scritturazioni nel suo libro da conteggio.

Non incontra ostacolo veruno di travasare olii da diverse tine (pozzi) in una botte o recipiente.

Riguardo agli olii esteri ed indigeni, destinati per l'esportazione, tale manipolazione non è vincolata all'intervenzione dell'ufficio; all'incontro potranno gli olii indigeni destinati per il territorio doganale, travasarsi in altri recipienti soltanto in presenza degli organi di finanza a ciò designati. Simili recipienti pieni e le tine (pozzi) non ancora assolutamente vuote, saranno indi da mettersi sotto suggello d'ufficio.

§ 8.

Gli olii travasati dalle tine (pozzi) in altri recipienti dovranno 24 ore dopo della denuncia presentarsi alla dogana, e cioè non solo per la riesportazione (rispettivamente esportazione) all'Estero, ma anche quando sono destinati per esser spediti nell'interno del territorio doganale; la dogana è facoltizzata di prorogare convenientemente questo termine in caso che ciò fosse necessario.

Gli olii in imballaggi originali da levarsi dal magazzino da conteggio dovranno pure, accompagnati dal ricapito di dichiarazione, presentarsi alla dogana.

Nella cessione dell'olio ad altre parti domiciliate in Trieste sarà da osservarsi in generale lo stesso modo di procedere; nella cessione degli olii esteri al proprietario di un'altro magazzino da conteggio per olii, dovrà l'acquirente in pari tempo produrre alla dogana la dichiarazione prescritta del § 4; la presentazione dell'olio ceduto è però da omettersi.

La cessione degli olii indigeni destinati per il territorio doganale al proprietario di un magazzino da conteggio per olii è vincolata all'intervenzione degli organi di finanze, i quali in ciò procederanno in analogia delle disposizioni del § 7, stabilite in proposito.

Gli olii presentati alla dogana per la riesportazione, rispettivamente per l'esportazione all'Estero, sarà da dichiararsi conforme alle norme vigenti per il transito. La dogana eseguisce la completa visita esterna ed interna dell'olio presentato (nel che si verificherà la sua specie mediante l'oleometro) e finalizza le pratiche daziarie conforme alla disposizione dichiarata.

Le spedizioni degli olii destinati al libero commercio nell'Interno, si lasceranno dopo della rivista a disposizione della parte. Risultando alla visita dell'olio dichiarato per la riesportazione il sospetto, che la quantità indicata superi la quantità realmente presentata, si constaterà mediante bacchettazione il contenuto cubico, e da questo sulla base del peso specifico dell'olio mediante calcolo il peso netto del medesimo; giusta il risultato poi, s'incamminerà eventualmente la procedura penale.

La dogana scarica indi le relative partite nel conto d'ufficio, e cioè: riguardo all'olio esportato, rispettivamente riesportato all'Estero sulla base delle dichiarazioni trattate d'ufficio, in tutti gli altri casi sulla base dei ricapiti di dichiarazione. La spedizione di olii indigeni, conteggiati per il territorio doganale, nello stesso territorio sarà inoltre da comprovarsi dal proprietario del magazzino da conteggio col presentare le certificazioni di consegna della rispettiva intrapresa di trasporto. Per le pratiche d'ufficio fatte nei magazzini da conteggio dietro richiesta delle parti, si pagheranno da queste le tasse stabilite.

§ 9.

Per il bilancio semestrale saranno, tanto da parte della dogana, quanto da quella del proprietario del magazzino da chiudersi i loro libri da conteggio; anzitutto si sommeranno i dati di tutte le finche e vi si calcolerà il dazio per tutta la quantità dell'olio estero che venne depositato nel magazzino.

Poiché però degli olii sortiti dal magazzino è soltanto indicato il peso netto nei libri da conteggio, dovrà questo peso netto sommandovi un'addizionale di 17.5 per cento, convertirsi nel peso sporco da prendersi qual base del calcolo.

Avuto riguardo a questa massima, si rileva la quantità degli olii esportati all'Estero, vi si accredita la parte del dazio risultante per quelli, e si calcola il dazio complessivo risultante per la quantità dell'olio importato nel territorio doganale.

Il peso sporco e netto totale risultante nelle finche: *Olio in sortita* come pure le competenze del dazio calcolate per quello, si defalca dalle corrispondenti partite. L'avanzo risultante sarà da riportarsi sul conto per il bilancio del seguente semestre qual prima partita in entrata.

Modulo A.

Magazzino da conteggio per olii Nro. 32

del V. Benotti in Trieste, via nuova Nr. 37.

Ricapito di dichiarazione Nro. 4

per il deposito di olio d'oliva indigeno destinato per il territorio doganale.
~~per l'esportazione all'Estero.~~

In imballaggi originari					Da versarsi nella tina (pozzo) Nro.	Risultato della visita
Numero	specie	marche	Nri.	peso sposo		
dei colli				chilo		
4	botti	O S	278	240	II	<p>Li 31 settembre 1891 le botti dichiarate qui a lato alle ore 10 pom. sottomesse alla visita, trovate conformi alla dichiarazione ed ogni botte assicurata con un suggello a cera; il peso netto calcolato con 970 chilogrammi.</p> <p>I. R. Espositura doganale Nro.</p> <p>Montillo m. p., ufficiale sup.</p> <p>Schindler m. p., Capo della guardia di finanza.</p> <p>Li 31 settembre 1891, ore 5$\frac{1}{2}$ pom. nel magazzino da conteggio Nro. 32 sottomesse alla visita le botti dichiarate qui a lato, e trovati illesi i suggelli a quelle ed alla tina Nro. II; quindi dopo levati i suggelli sorvegliato il trasvasamento dell'olio dalle botti nel a tina Nro. II.</p> <p>Indi chiusa la tina Nro. II con un suggello a piombo.</p> <p>Wünach m. p., ufficiale.</p> <p>Gerhardt m. p., guida.</p>
			279	300		
			280	298		
			281	305		
			Somma . . .	1141		

Dichiaro per il deposito nel magazzino da conteggio sopra accennato questa spedizione indigena arriata dalla Dalmazia, e prego di poter trasvasare la medesima ancora quest'oggi sotto sorveglianza d'ufficio nella tina Nro. II, qual'olio destinato per lo spaccio nel territorio doganale.

Trieste, li 31 settembre 1891.

V. Benotti m. p.
oppure: per V. Benotti
N. N. m. p.

(italianiseli.) 36

(Modulo A - Ricapito di dichiarazione)

Modulo B.

Magazzino da conteggio per olii, Nro. 32.

Libro da conteggio

per il bilancio del movimento con olii nel magazzino da conteggio, concesso dall'i. r. Direzione di finanza in Trieste giusta il Nro. 3291, 20 giugno 1891 al V. Benotti in Trieste, via nuova Nro. 37.

Questo magazzino da conteggio per olii contiene x tine x pozzi.

Tina (pozzo) Nro. I

per olio d'oliva, puro, estero (2 fior. 40 soldi per 100 chilogrammi).

Giusta il certificato dell'i. r. Ufficio di stazatura di Trieste del 25 maggio 1891 ha questa tina la capacità di 69 ettoltri.

La pila di stazatura fermata in questa tina è scompartita in ettoltri.

Questo libro da conteggio vale per il bilancio fra l'olio depositato nella, e l'olio spacciato dalla tina (pozzo) Nro. I nel periodo dal 1. *Aglio* 1891 sino al 31 dicembre 1891.

Bilanciato li 31 dicembre 1891

dall'i. r. Dogana principale di Trieste

li 31 dicembre 1891.

N. N. m. p.

cont. sup.

N. N. m. p.

ufficiale.

(Modulo B - Libro da conteggio)

Olio in entrata										Olio in sortita										
Olio d'oliva estero (3 fior. 40 soldi per 100 chilogrammi)										per l'importazione nel territorio doganale										
per l'esportazione all'estero, come pure per l'assegnamento ad un ufficio interno					per l'importazione nel territorio doganale					per l'esportazione all'estero, come pure per l'assegnamento ad un ufficio interno					per l'importazione nel territorio doganale					
Nro. progressivo	data	Numero del registro delle dichiarazioni	Peso sporcato, quantita per il calcolo delle competenze	Peso netto nell'olio versato nella tina (prezzo)	Importo del dazio risultante per il peso sporcato	Annotazione	data	dichiarazione Nro.	specie	Nro. della spedizione	specie dell'imballaggio e M.	Peso netto	Annotazione	data	Riporta il recapito di dichiarazione Nro.	specie dell'imballaggio e M.	Peso netto	Annotazione	Risultato della visita	
																				chilogrammi
1	37 1891	3726	1340	1009	36 04	L. F. II fol. 7	2,8 1891	1	3 botti 302,3	1245	302,3	L. F. S. I fol. 20	12/9 1891	6	2 botti 340,41	400	L. F. S. I fol. 12			
6	128 1891	4325	1010	858-3	34 24	L. F. II fol. 39	12/8 1891	3	2 botti 314,5	1320	314,5	L. F. S. I fol. 91								
7	168 1891	4006	1100	935	36 40	L. F. II fol. 18	17/9 1891	4	6 botti 360,35	1480	1430	L. F. S. I fol. 2								
Somma					3650	3102-5	87 60													
Esportato all'Estero					2850	2480	69 37													
Importato nel territorio doganale					470	490	11 28													
Insieme sortita dal magazzino					3320	2860	64 65													
Rimanente in deposito nel magazzino per il seguente periodo di tempo					390	212-3	6 05													
										Addizionale della terza 17-5-96 peso sporcato per il cal. 470 × 2-40 = 11 fior. 28 soldi dazio da pagarsi										
										Addizionale della terza 17-5-96 67 fior. 37 soldi causione derivante dalla colata										

Modulo C.

Magazzino da conteggio per olii, Nr. 32.

Libro da conteggio

per il bilancio del movimento con olii in imballaggi originari nel magazzino da conteggio, con-
ceduto dall'i. r. Direzione di finanza in Trieste, giusta il Nro. 3291, 20 giugno 1891 al V. Benotti
in Trieste, via nuova Nro. 37.

Questo libro da conteggio vale per il periodo del bilancio dal 1. luglio 1891 sino al
31 dicembre 1891.

Bilanciato li 31 dicembre 1891.

dall'i. r. Dogana in Trieste

li 31 dicembre 1891.

N. N. m. p.

cont. sup.

N. N. m. p.

ufficiale.

(Modulo D.)

I. R. Dogana in Trieste.
Espositura Nro.**Conto d'ufficio**per il magazzino da conteggio per olii No. 32 concesso dall'I. R. Direzione di finanza in Trieste
li 20 giugno 1891 sotto il Nro. 3291 al V. Benotti in Trieste via nuova Nro. 37.Per il periodo del bilancio semestrale
dal 1 luglio sino al 31 dicembre 1891.Questo magazzino da conteggio per olii contiene x tine e x pozzi, e cioè:

Tina (pozzo) Nro. I	della capacità di 69 ettolitri per olio d'oliva puro, estero.
• • • II	• • • 80 • • • olio d'oliva indigeno, per l'importazione nel territorio doganale (sotto chiusura).
• • • III	• • • 95 • • • olio di cotone estero.
• • • IV	• • • 49 • • • olio d'oliva indigeno per l'esportazione.
• • • V	• • • 50 • • • ecc.
• • • VI	• • • 86 • • •
• • • VII	• • •
• • • VIII	• • •
	ecc. ecc.

La capacità indicata delle tine (pozzi) è comprovata dal certificato dell'I. R. ufficio di stazatura in Trieste 25/5 1891.

Le pile di stazatura fermate nelle tine (pozzi) sono scompartite in ettolitri.

Bilanciato li 31 dicembre 1891.

Dall'I. R. Dogana di Trieste
li 31 dicembre 1891.

Annesse a questo conto:

12 dichiarazioni,
20 ricapiti di dichiarazione.N. N. m./p.
cont. sup.
N. N. m./p.
Ufficiale.

(Modulo D - Conto d'ufficio)

Olio in entrata																						
Tina (pozzo) Nro. I					Tina (pozzo) Nro. II					Tina (pozzo) Nro. IV												
Olio d'olive puro, estero (2 fior. 40 soldi per 100 chilogrammi)					Olio d'olive indigeno, per l'importazione nel territorio doganale (noto chiusura d'ufficio)					Olio d'olive indigeno per l'esportazione all'estero												
Data	Nro. del Registro delle dichiarazioni	Peso sporcio, qual base per il calcolo delle competenze	Peso netto dell'olio versato nella tina (pozzo) giusta	Il calcolo	Importo del dazio risultante per il peso sporcio	Annatazione	Data	Nro. del Registro delle dichiarazioni	Peso sporcio, qual base per il calcolo delle competenze	Peso netto dell'olio versato nella tina (pozzo) giusta	Il calcolo	Importo del dazio risultante per il peso sporcio	Annatazione	Data	Nro. del Registro delle dichiarazioni	Peso sporcio, qual base per il calcolo delle competenze	Peso netto dell'olio versato nella tina (pozzo) giusta	Il calcolo	Importo del dazio risultante per il peso sporcio	Annatazione		
31/7 1891	8726	1540	1309	36	96	.	31/7 1891	4	.	.	970	.	.	15/7 1891	4000	4000	.	.	.	3040	.	.
19/8 1891	4835	1010	855	34	24	.	12/9 1891	6	6/8 1891	430	430	.	.	.	430	.	.
16/8 1891	4906	1100	935	26	40
Somma...					3650	3102	87	60	.	.	.	970	2470	.	.
Esportato all'Estero					2880	2460	69	37	1430	.	.
Importato nell'Erario doganale					470	400	11	38	.	.	.	206	1430	.	.
Insieme esportati dal magazzino					3350	3060	80	65	1430	.	.
Rimanente in deposito quando ha cessato il primo periodo di consegna					289	242	6	96	.	.	.	675	1040	.	.

La competenza del dazio per gli oli esteri importati nel territorio doganale venne pagata il 3 gennaio 1892 presso la cassa dell'Erario doganale principale giusta il Nro. 26 del registro degli introiti con 24 fior. 44 soldi in oro.

N. N. m. P.
Cifiate.

(Modula D - Conto d'ufficio - olio in entrata)

Modulo E.

Magazzino da conteggio per olii, Nro. 32

del V. Benotti in Trieste via nuova Nro. 37.

Ricapito di dichiarazione Nro. 6

per gli olii conteggiati da versarsi in botti, e destinati all'esportazione nell'Estero.

In imballaggi originari				Dalla tina (pozzo)				Risultato della visita
Numero specie marche Nri. Peso sporco dei colli	Nro.	Specie ed origine dell'olio	Peso netto	Peso netto totale	Versato nei recipienti			
			chilo		specie, marche e Nri.	Peso dell'olio insieme al recipiente		
					chilo			
	IV	Olio d'oliva indigeno per l'esportazione	300	470	botti M. II.	545	<p>La spedizione dichiarata qui a lato fu presentata li 19 settembre 1891, ore 1 1/2 ant.; sottoposta alla visita esterna ed interna e trovata conforme alle dichiarazioni; giusta ricapito di scorta Nro. 1461 e 4231 del reg. della notizie assegnata per il transito all'i. r. Dogana di Salisburgo.</p> <p>I. R. Espositura doganale Nro.</p> <p>Montillo m. p. Uffic. sup.</p> <p>Schinller m. p. Capo della guard. di finz.</p>	
	III	Olio di cotone estero	170					
	IV	Olio d'oliva indigeno per l'esportazione	270	400	M. II.	460		
	III	Olio di cotone estero	130		344			
<p>Questa spedizione verrà presentata all'i. r. Espositura doganale entro 24 ore per il trattamento di transito per Augusta nella Baviera.</p> <p>Trieste li 18 settembre 1891.</p> <p>V. Benotti m. p. oppure: per V. Benotti N. N. m. p.</p>								

(Modulo E - Ricapito di dichiarazione)

V. Regolamento sul manifesto di carico dei navigli. Obbligo alla tenuta del manifesto.

§ 1.

Ogni naviglio della marina mercantile, sia nazionale od estero, senza distinzione della categoria, che da un porto nazionale si reca ad altro porto nazionale ovvero all'Estero, deve tenere un manifesto delle merci caricate, firmato di proprio pugno dal capitano del naviglio, in quanto non sia franco da tale obbligo giusta i §§ 11 e 12.

Quando il capitano del naviglio non sapesse scrivere, vi apporrà un segno di sua mano in presenza di due testimoni, che firmeranno il manifesto e dei quali uno sottoscriverà il nome del capitano stesso.

§ 2.

I navigli della marina mercantile, nazionali od esteri, che, provenienti dall'Estero, sono diretti per un porto nazionale, ed in generale tutti i navigli, che si avvicinano alla linea doganale nella distanza di quattro miglia marittime, senza esservi costretti dalla forza maggiore di un caso fortuito, devono del pari essere muniti di un manifesto.

Navigli provenienti dai Stati, nei quali sono prescritti i manifesti di partenza, dovranno, nella distanza accennata, produrre i detti manifesti dietro richiesta.

Tenore del manifesto.

§ 3.

Nel manifesto dovranno indicarsi separatamente il numero e le marche dei pacchi, delle casse, delle balle o di altri recipienti, che trovansi sul legno, inoltre la quantità e la specie delle merci caricate secondo alle indicazioni delle lettere di porto o del contratto di nolo, come pure la cosiddetta paccotiglia (cioè le merci portate seco dal capitano o dall'equipaggio pel traffico per proprio conto), le vettovaglie del legno e gli effetti dei viaggiatori, che trovansi a bordo.

Effetti da viaggio nel senso del regolamento sulle dogane non saranno da indicarsi nel manifesto.

Non occorre che la quantità e la specie delle merci sieno indicate secondo la misura e le denominazioni della tariffa daziaria; è anzi lecito di indicare la quantità e la qualità secondo le misure, giusta le quali l'oggetto nel commercio di consueto suole essere venduto.

Riguardo alle merci soggette a colaggio, vale a dire:

- a) liquidi, come: vino, olio, miele, acquavite, sciroppo, succhi di piante ecc.
- b) ostriche e conchiglie di mare (piene),
- c) oggetti conservati in liquidi, come: carne, funghi, pesci in acqua salata o sott'olio ecc. non si richiede la esatta indicazione della quantità di tali merci realmente contenuta nei vasi e nei recipienti; ma basterà indicare il numero e le marche dei vasi e dei recipienti stessi, indi per ogni specie di merce la quantità complessiva in conformità colle liste di carico o lettere di porto di navigazione, senza difalco dell'ammacco avvenuto per calo o colaggio.

Qualora un naviglio fra altre merci destinate alla importazione od alla esportazione avesse a bordo anche merci nazionali assegnate nel commercio interno per mare ad un'altro ufficio doganale, queste dovranno farsi evidenti nel manifesto.

Responsabilità del capitano e garanzia del naviglio e delle merci.

§ 4.

Il capitano del legno è responsabile per la esattezza del manifesto e sarà colpito dalle pene comminate dal § 13 nel caso di falsità.

In tali casi garantisce per la pena il legno stesso e le merci che trovansi a bordo di esso; queste ultime però soltanto se appartengono al capitano del naviglio, o se il proprietario stesso delle merci abbia avuto parte nella contravvenzione o nella falsità del manifesto.

Qualora sul legno si trovassero merci non manifestate in quantità sì minime, che il loro imbarco facilmente poteva sfuggire alla debita sorveglianza del capitano o del suo rappresentante, non avrà luogo la procedura per la contravvenzione del regolamento sul manifesto contro il capitano, in quanto che la merce non fosse stata trovata nei luoghi esclusivamente da lui usati.

Colle precedenti prescrizioni non vengono però alterate le norme della legge penale di finanza sul contrabbando e sulla garanzia che spetta al capitano del naviglio per i suoi subalterni.

Numero e produzione dei manifesti.

§ 5.

Il manifesto tanto all'atto dell'arrivo, che in quello della partenza dovrà prodursi all'ufficio daziario in un esemplare; soltanto nel porto di Trieste, tanto all'atto dell'arrivo che a quello della partenza converrà presentare un secondo esemplare all'autorità di porto e di sanità marittima.

Vidimazione del manifesto.

§ 6.

Il manifesto di partenza deve prodursi colle liste di carico, e sarà dall'autorità a ciò chiamata giusta il § 5 confrontato colle liste stesse, indi munito del visto e del suggello d'ufficio, chiuso d'ufficio e restituito al capitano del legno.

Le liste di carico saranno invece da consegnarsi non suggellate al capitano del naviglio.

Dichiarazione suppletoria.

§ 7.

È vietato di imbarcare merci non comprese nel manifesto.

Qualora dopo ricevuti i documenti di partenza dovessero imbarcarsi altre merci, il capitano del naviglio dovrà, tosto che le avrà ricevute a bordo, consegnare all'ufficio una dichiarazione suppletoria pel nuovo carico, colle liste di carico; ed in uno presentare nuovamente il manifesto suggellato d'ufficio.

L'ufficio apre il manifesto, unisce ad esso la dichiarazione suppletoria, e procede, come prescritto dal § 6.

Nel porto di Trieste sarà da presentarsi un secondo esemplare anche della dichiarazione suppletoria all'autorità di porto e di sanità marittima.

Manifesto pei navigli che toccano diversi porti.

§ 8.

Quando le merci imbarcate sopra un legno nazionale od estero sono destinate per diversi porti nazionali, dovranno tali porti indicarsi nel manifesto, e dovranno in ogni singolo porto a tergo del manifesto farsi evidenti le merci ivi sbarcate, nel chè col manifesto si procederà ogni qualvolta nel modo prescritto per la sua produzione.

Nell'ultimo porto toccato dal naviglio in un tale viaggio, il manifesto sarà trattenuto da quell'ufficio, al quale dev'essere consegnato. Nel caso che il viaggio venisse proseguito all'Estero, il capitano del legno dovrà produrre un nuovo manifesto di partenza.

Imbarchi nei porti intermedi sono soggetti alle medesime prescrizioni, come quelli nel primo porto di partenza.

Trattamento di un manifesto non conforme alle norme.

§ 9.

L'autorità doganale del porto nazionale, nel quale arriva un naviglio proveniente da un altro porto nazionale, dovrà dichiarare non valido un manifesto, che non sia chiuso con intatto suggello d'ufficio e non sia munito della prescritta attestazione; dovrà ritirarlo dal capitano del legno, e incamminare la procedura penale.

Alla suggellazione d'ufficio del manifesto è da parificarsi quella eseguita da parte dell'organo della guardia di finanza, il quale visitò il legno durante il suo viaggio, che aprì ed ispezionò il manifesto e poi lo chiuse nuovamente.

Esenzione dall'obbligo alla tenuta del manifesto.

§ 10.

Vanno esenti dall'obbligo di tenere il manifesto tutti i navigli vuoti e tutti quelli della marina mercantile, che hanno un carico soltanto:

1. di oggetti esenti da dazio, o
2. di tali merci, che vengono spedite con documenti daziali da un ufficio doganale ad un altro, o
3. composto delle merci indicate ai punti 1 e 2.

Le disposizioni del presente regolamento sul manifesto non sono in generale applicabili a quei navigli, che giusta il § 10 della legge 7 maggio 1879 sulla registrazione dei navigli della marina mercantile (B.L.I. Nro.65) non appartengono alle categorie di questi ultimi, come sono quelli destinati esclusivamente a scopi di piacere (yacht), della pesca nazionale, o per gli usi rurali dei contadini, od esclusivamente per la circolazione interna nei porti.

Del pari queste disposizioni non sono applicabili ai bastimenti da guerra ed a tutti quelli appartenenti allo Stato o da esso noleggiati, ma guidati dai suoi funzionari, e ciò per tutti i trasporti effettuati per incarico e conto del Governo.

I navigli esentati dalla tenuta del manifesto, non sono neppure obbligati alla manifestazione delle vettovaglie.

§ 11.

L'autorità di finanza potrà esentare dall'obbligo di tenere il manifesto quei battelli a vapore, che giusta un itinerario prima pubblicato interpretano periodici viaggi senza di toccare né l'estero, né un punto franco.

La concessione a ciò sarà però da richiedersi da caso in caso, e potrà dessa, senza indicazione dei motivi ognora revocarsi il che in ogni caso sarà da praticarsi, quando viene constatato, che tale favore sia stato abusato per commettere una contravvenzione di finanza.

Facilitazioni per viaggi periodici.

§ 12.

Tutti i battelli a vapore che, in base di itinerario prima pubblicato, intraprendono viaggi periodici, possono far uso delle seguenti facilitazioni:

Il manifesto non sarà né vidimato d'ufficio, né posto sotto suggello; esso potrà firmarsi tanto dal capitano del legno quanto dall'impresa o da un suo agente e presentarsi all'atto della partenza.

In ciò richiedesi per altro, qualora si toccano porti austriaci o ungheresi, un doppio esemplare, che dovrà contenere tutte le merci caricate, separatamente per ogni singolo porto di destinazione austriaco o ungherese.

In ogni porto di partenza dovrà consegnarsi un esemplare per tutte le merci caricate in quel porto, e potrà ciò farsi tanto mediante le copie di tutte le specifiche per i singoli porti, quanto anche mediante un solo manifesto che abbraccia tutte quelle.

In ogni singolo porto di arrivo dovrà consegnarsi la compilata specifica per il medesimo.

Disposizioni penali.

§ 13.

Le contravvenzioni alle prescrizioni sui manifesti verranno punite giusta le seguenti disposizioni:

1. Se il capitano del legno, che dev'essere munito di un manifesto, non è munito di questo o se il manifesto non contiene i requisiti prescritti, ovvero s'egli alla ingiunzione degli impiegati o funzionari a ciò facoltizzati per legge si rifiuta di presentare il manifesto o di esibire una copia del medesimo, ovvero se fu trovato lesa la prescritta suggello del manifesto, egli sottostarà ad una multa di finanza d'ordine da 2 a 200 fiorini, oltre alle pene, che lo potessero ancora colpire per tentato contrabbando.

2. Nei casi seguenti le irregolarità nel manifesto verranno considerate come tentato contrabbando:

a) se un oggetto esistente a bordo venne intieramente sottaciuto;

b) se la specie e quantità delle merci vennero di modo inesattamente indicate, che nel manifesto sia stato compreso in luogo dell'oggetto esistente, soggetto a dazio, un oggetto esente, oppure se invece dell'oggetto esistente, vietato nell'importazione o esportazione, sia stato compreso nel manifesto un oggetto non soggetto a tale divieto - finalmente se in luogo dell'oggetto esistente, soggetto ad un dazio maggiore, si sia indicato un oggetto tassato da dazio minore e se in ambedue i casi:

c) ove trattasi di merci soggette a dazio d'importazione, il legno sia diretto ad un porto del territorio doganale austro-ungherese o venga trovato in una distanza minore di quattro miglia marittime dalla linea daziaria, - e trattandosi invece di merci soggette al dazio di esportazione, il naviglio fosse destinato per l'Estero o per un territorio estradoganale.

L'inesatta indicazione della quantità delle merci non sarà però punibile, se la quantità realmente esistente sorpassa quella indicata per meno del 10%. Questa disposizione eccezionale non trova applicazione, in quanto trattasi di oggetti da daziarsi dietro il numero dei capi.

Se però il naviglio era diretto da un porto del territorio doganale austro-ungarico in un punto franco o in un porto estero, le merci trovate a bordo di esso e non manifestate, e quando desse non appartengono alla categoria degli oggetti di privativa, oppure a quella delle merci soggette a dazio di uscita o vietate nell'esportazione, non formeranno per questa sola mancanza oggetto della procedura penale, ma saranno da inserirsi suppletoriamente nel manifesto ancora da compilarli o in quello già compilato.

Nel caso però che un legno destinato per qualsiasi porto si avvicinasse alla linea doganale fino alla distanza indicata al § 2, le merci non indicate nel prescritto manifesto o non coperte da manifesto alcuno, verranno trattate come oggetto dell'attentato di una contravvenzione di finanza punibile quale contrabbando.

3. Sarà da considerarsi come inesattezza nella dichiarazione, se venne indicato un oggetto non esistente, se fu dichiarata la quantità maggiore di quella realmente esistente, oppure se per le merci dichiarate le competenze risultano maggiori che per l'oggetto in realtà esistente.

Qualora però emerga dalle circostanze, che la parte ebbe intenzione di tentare un defraudamento dei diritti di finanza o di illudere le misure di sorveglianza, e la parte non possa giustificare sufficientemente l'inesattezza, questi casi saranno da trattarsi come gravi contravvenzioni di finanza. Come inesattezza sarà considerata pure ogni falsa indicazione dei pacchi e recipienti, quando anche la dichiarata quantità totale coincide colla quantità reale.

Anche per l'inesattezza nella dichiarazione delle merci, sotto le limitazioni suindicate (punto 2, penultimo capoverso) non sarà inflitta una pena, ove il naviglio da un porto del territorio doganale austro-ungarico fosse diretto all'Estero, in un punto franco, e sarà il manifesto semplicemente da rettificarsi d'ufficio.

4. La investigazione e punizione riguardo a tutte le contravvenzioni indicate in questo paragrafo trovano luogo giusta le disposizioni vigenti per le contravvenzioni di finanza, e precisamente trovano applicazione:

a) se il naviglio venne da un porto del territorio doganale austro-ungarico od era in procinto di partirvi, - le disposizioni penali di finanza vigenti nel porto stesso;

- b) se il naviglio venne da uno dei due punti franchi di Trieste o Fiume od era in procinto di partirvi, le disposizioni penali di finanza vigenti nel luogo del territorio doganale, pel quale il carico o la maggior parte del medesimo sia destinato, - qualora però il luogo di destinazione fosse l'altro punto franco oppure l'Estero, - le disposizioni penali di finanza vigenti nel porto di partenza, eventualmente quelle vigenti nel territorio amministrativo doganale prossimo vicino al porto di partenza.

Nei casi nei quali un naviglio proveniente dall'Estero e destinato per un porto situato nel territorio doganale austro-ungarico, oppure se un naviglio destinato per qualsiasi porto si accostasse alla linea doganale austro-ungarico sino alla distanza di quattro miglia marittime (§ 2), saranno da applicarsi le disposizioni penali di finanza vigenti nel relativo porto di destinazione, rispettivamente in quel territorio, a quale il naviglio si accostò sino alla distanza sopraccennata.

Se all'incontro un legno proveniente dall'Estero è destinato per uno dei due punti franchi di Trieste o Fiume, troveranno applicazione le disposizioni penali di finanza vigenti nel territorio amministrativo doganale, che circonda il rispettivo punto franco.

§ 14.

Le precedenti disposizioni entrano in vigore col 1. luglio 1891.

A datare da questo giorno cessano di aver vigore tutte le prescrizioni attualmente esistenti, in quanto si riferiscano agli oggetti regolati dalle presenti disposizioni

VI. Facilitazioni per la circolazione dei navigli che intraprendono regolari, periodici viaggi nel Mare Adriatico fra porti nazionali vicini uno all'altro.

§ 1.

Battelli a vapore nazionali, i quali in base di itinerari pubblicati e trovati incensurabili da parte dell'amministrazione delle finanze, intraprendono regolari periodici viaggi durante le ore del giorno (nottetempo non compreso) fra porti nazionali, cioè porti austriaci o ungheresi all'uopo del trasporto di persone e merci, e cioè:

fra Trieste e Pola, Trieste-Grado-Aquileja, indi fra Fiume-Veglia, Fiume-Pola, come pure fra Fiume-Segna-Pago, potranno dal 1. luglio 1891 in poi pretendere siano loro accordate le seguenti facilitazioni per la circolazione:

essi hanno diritto di toccare i porti indicati nel loro itinerario approvato, senza dover presentare agli uffici daziari sia alla loro partenza, sia al loro arrivo, i manifesti sulle merci che trovansi a bordo. Non saranno impediti in questi porti di imbarcare e sbarcare delle merci. Gli effetti da viaggio ed altro bagaglio delle persone spedite sopra questi navigli di regola non saranno sottoposti alla visita daziaria nel lasciare il naviglio, e non soggiace la quantità delle vettovaglie esistenti a bordo a limitazione veruna.

§ 2.

I suddetti favori sono vincolati alle seguenti condizioni:

- a) Ai navigli che godono queste facilitazioni è proibito ogni toccare del territorio estero o di un punto franco, così pure il trasbordo di merci sul mare, tanto l'imbarco da un naviglio sul proprio legno, quanto lo sbarco da questo su un'altro naviglio; questa disposizione non va però applicata ai battelli, che nei porti procurano l'imbarco e lo sbarco.
- b) Il carico del naviglio potrà consistere soltanto di merci indigene e tali merci estere, che siano munite di qualsiasi documento daziario.
- c) Il naviglio potrà durante tutto il viaggio esser accompagnato da un organo della guardia di finanza. In questo caso l'interpresa di navigazione dovrà aver cura per il gratuito, adatto ricovero del detto organo della guardia di finanza durante il viaggio, risarcire le sue competenze di viaggio e di accordargli l'alimento, di competenza eguale a quello dei bassi ufficiali dell'equipaggio, verso prezzo ribassato.

§ 3.

Gli organi della guardia di finanza e degli uffici daziari sono autorizzati di recarsi ognora a bordo di questi navigli e di sottoporre il loro carico ad una revisione.

§ 4.

La concessione delle accennate facilitazioni è riservata all'i. r. Ministero delle finanze dietro alla richiesta della rispettiva intrapresa di navigazione; dessa potrà - senza motivazione alcuna - ognora revocarsi, ed è nel caso di un abuso da dichiararsi subitanamente per estinta.

§ 5.

Per ogni contravvenzione di finanza e per ogni abuso resta responsabile il capitano del naviglio, rispettivamente l'impresa, nel servizio della quale egli sta.

VII. Disposizioni per il ritiro esente dal dazio di droghe alla fabbricazione degli olii volatili e delle essenze, di mandorle alla fabbricazione dell'olio di mandorle e di spugne da bagno e da cavallo allo stato naturale per la lavorazione.

In esecuzione delle determinazioni della tariffa daziaria del 25 maggio 1882 (B.L.I. Nro.47) e del 21 maggio 1887 (B.L.I. Nro.32). modificate dalla legge 23 giugno 1891 (B.L.I. Nro.76), si rilasciano le seguenti disposizioni, e cioè:

1. Droghe alla fabbricazione degli olii volatili e delle essenze, mandorle del Nro.14, *a*) della tariffa alla fabbricazione dell'olio di mandorle e spugne da bagno e da cavallo allo stato naturale, senza lavorazione non adatte all'uso, ritirate per la lavorazione, potranno trattarsi esenti dal dazio nell'importazione giusta le seguenti disposizioni:
 - a) l'importazione di tali droghe, come pure delle spugne sopra accennate dovrà aver luogo per via di mare, quella delle mandorle del Nro.14, *a*) della tariffa potrà effettuarsi anche per terra;
 - b) l'importazione esente dal dazio di tutti questi articoli potrà accordarsi soltanto per tali industriali, i quali al loro ritiro siano facoltizzati dalla competente autorità di finanza mediante ricapito di licenza;
 - c) questi ricapiti di licenza, riguardo al ritiro esente da dazio delle droghe alla fabbricazione degli olii volatili e delle essenze, indi delle spugne da bagno e da cavallo gregge alla lavorazione, si rilasceranno a quei tali industriali, i stabilimenti dei quali trovansi nella parte del territorio doganale austro-ungarico dei regni e paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero; i ricapiti di licenza per mandorle del Nro. della tariffa 14, *a*) però potranno rilasciarsi soltanto a quei tali industriali, i stabilimenti dei quali trovansi nel territorio del preesistito porto franco di Trieste.

2. A questi articoli esentati dal dazio appartengono:

- a) tutte le droghe della classe II della tariffa;
- b) mandorle del Nro.14, *a*) della tariffa;
- c) spugne da bagno e da cavallo allo stato naturale, senza lavorazione non adatte all'uso.

Il contrassegno di simili spugne gregge sono concrezioni calcaree e siliciche, sassolini, conchiglie ecc., i quali in ispecie in quel punto trovansi insieme attaccati, sul quale la rispettiva spugna cresceva sul fondo del mare, e che stringendo colla mano si scorgono.

In casi dubbi, qualora la presenza di simili parti solide non fosse tantosto constatabile nella spugna asciutta, sarà la medesima da bagnarsi nell'acqua, indi da spremersi alcune volte. Nella spugna in tal modo mollificata, si potrà indi facilmente scorgere la presenza delle suaccenate concrezioni ecc.

Il nettare le spugne dalla materia mucilaginosa col risciacquare e pressare, già praticato sul mare alla pesca delle spugne, indi il ritagliare grossolanamente le spugne gregge al loro fondo, cioè al punto ove attaccavansi crescendo, e finalmente il comprimere (pressare) le spugne da spedirsi, come ciò in ispecie suoi praticarsi riguardo alle spugne di provenienza americana, - non toglie a tali spugne il carattere di gregge, accennato nella precedente alinea, ammessochè in desse si scorgano i contrassegni di sopra indicati.

3. Per la concessione dei prescritti ricapiti di licenza agli industriali accennati nel punto 1 sono autorizzate le autorità provinciali di finanza, sotto la cui giurisdizione si trova il relativo stabilimento.
4. Ricapiti di licenza potranno rilasciarsi soltanto agli industriali, che in rapporti finanziari siano incensurati e che si assoggettano espressamente alle pratiche di controlleria qui generalmente disposte, come anche a quelle particolari che fossero di caso in caso da disporsi.
5. Gli industriali, che aspirano a tale concessione, dovranno presentare la loro istanza col tramite della Camera di commercio del circondario, nel quale trovansi il rispettivo stabilimento.

Nell'istanza dovrà indicarsi il luogo e l'estensione dell'esercizio, l'approssimativo annuo bisogno del rispettivo articolo, l'origine estera del medesimo, e l'ufficio daziario, presso il quale dovrà aver luogo il trattamento d'entrata.

Le Camere di commercio esamineranno queste istanze per quanto riguarda l'esattezza dei dati, e corredate del loro parere, le rimetteranno all'autorità di finanza di I. istanza, la quale con rapporto nella prescritta via d'ufficio inoltrerà l'atto all'autorità provinciale di finanza.

6. La licenza preciserà una determinata quantità e la si rilascia con la validità di due anni secondo la formola annessa.

La licenza sarà revocabile ad ogni tempo e sarà tosto ritirata in caso di constatato abuso - indipendentemente dalle conseguenze della procedura penale di finanza.

Tanto la cessione degli articoli ritirati verso dazio di favore ad altre persone, quanto l'impiego di questi articoli per altri scopi che all'insinuato esercizio industriale senza precedente annuncio all'ufficio e pagamento del rimanente dell'intera imposta, avranno in particolare per conseguenza la revoca della licenza.

La revoca della licenza si eseguirà dall'autorità provinciale di finanza, restando libero alla parte il ricorso al Ministero delle finanze, sia in questo caso, come specialmente in quello, in cui la licenza fosse stata affatto ruscata.

Delle licenze concesse sarà da prodursi una semestrale dimostrazione al Ministero delle finanze con rapporto sulle fatte osservazioni.

All'ufficio incaricato del trattamento per entrata di questi articoli sarà comunicata una copia del ricapito di licenza.

7. L'esercizio degli industrianti, ai quali venne conferita tale concessione, sarà tenuto sotto sorveglianza d'ufficio durante il tempo in cui fruiranno della medesima.

I medesimi dovranno tener libri speciali sul ritiro e l'impiego degli articoli introdotti in base alla licenza.

Agli organi di finanza sarà concessa l'ispezione di tali libri, indi la sorveglianza e la controlleria sull'impiego degli articoli ritirati verso dazio di favore.

A tal'uopo dovranno darsi in ispecie nella sorveglianza del favorito ritiro delle droghe alla fabbricazione degli olii volatili e delle essenze, e del favorito ritiro di mandorle del Nro.14, *a)* della tariffa alla fabbricazione dell'olio di mandorle, prestare attenzione, che la fabbricazione dei detti olii, rispettivamente delle essenze corrisponda alle proporzioni del ricavato prodotto, le quali pel relativo esercizio industriale, al principio del ritiro favoreggiato delle materie gregge, vennero stabilite in via d'ufficio.

8. Le spedizioni ritirate dall'estero in base a tale concessione, sino all'esaurimento della quantità stabilita dalla licenza, saranno da assegnarsi sul frontispizio del duplo della dichiarazione dall'ufficio d'entrata sotto suggello o sotto scorta d'ufficio al luogo dell'impresa, con determinazione dell'effettivo peso netto e senza d'esigere ulteriore cauzione, avvisando di ciò l'organo di finanza addetto alla sorveglianza dell'impresa.

Pel tratto dall'ufficio d'entrata sino al luogo dell'impresa, saranno riguardo alla spedizione da osservarsi le prescrizioni sul trasporto di merci non daziate.

L'arrivo d'ognuna di tali spedizioni nell'impresa sarà confermata dall'interveniente organo di finanza sul duplo della dichiarazione e sulla carta d'avviso, con richiamo al numero, sotto il quale la spedizione venne riportata nella prenotazione (Nro.7); la carta d'avviso sarà indi rimessa all'ufficio di entrata, il quale la alleggerà al numero relativo del registro d'introito.

9. L'ulteriore controlleria sull'impiego degli articoli ritirati verso dazio di favore, sarà esercitata in modo, che nelle imprese in parola vengano di tempo in tempo improvvisamente esaminate, riviste ed ispezionate le prenotazioni (Nro.7), nelle quali è da riportarsi il peso di tutte le partite ritirate o lavorate.

Inoltre di ciò, negli esercizi che fabbricano olii volatili ed essenze dalle droghe ritirate esenti dal dazio, dovranno distruggersi i residui nella quantità ottenuta in misura delle proporzioni dal ricavato prodotto, è cioè in presenza di un impiegato doganale.

Le altre pratiche d'ufficio saranno intraprese da un impiegato della guardia di finanza o di dogana, o impediti questi, da un capo della guardia di finanza con un secondo individuo addetto a questa.

La lavorazione delle spugne gregge può aver luogo anche fuori di stabilimenti chiusi.

Questa, circostanza sarà però, se sussiste tale caso, da denunziarsi espressamente dal rispettivo imprenditore, il quale, sempre egli stesso, avrà da ritirare tali spugne, nonché da tener i libri.

10. Le spese della controlleria d'ufficio restano a carico del rispettivo imprenditore.

Ricapito di licenza.

In base dell'annotazione $\frac{\text{alla classe}}{\text{al Nro.}}$ della tariffa daziaria viene concesso con la presente
 pel corso di un anno, cioè sino il al fabbricatore N. N.
 in N. di introdurre dall'Estero esente dal dazio chilogrammi
 pel $\frac{\text{lavoro}}{\text{impiego}}$ nella fabbrica
 da lui condotta.

Il trattamento d'entrata delle singole spedizioni dovrà seguire presso l'i. r. dogana principale
 di

Questo ricapito di licenza è valevole sino 189 . .

I. r. direzione provinciale di finanza

. il

(L. S.)

N. N.

VIII. Modificazioni dell'indice ufficiale alfabetico delle merci alla tariffa daziaria, come pure dell'elenco statistico delle merci per l'importazione.

A. Modificazioni dell'indice ufficiale alfabetico delle merci alla tariffa daziaria.

1. Nella voce "Cascami" sarà nell'ultima alinea dietro la parola "Sacchi" da inserirsi la parola "Droghe".
2. Inanzi all'alinea seconda della voce "Droghe" sarà da inserirsi:
 "Droghe alla fabbricazione degli olii volatili e delle essenze, giusta l'annotazione 2 alla classe II, verso ricapito di licenza nell'importazione per via di mare saranno da trattarsi esente dal dazio."
 V. l'ordinanza 23 giugno 1891 (B.L.I. Nro.78, F.O. Nro.19).
3. Nella voce "Mandorle" è da inserirsi dietro dell'alinea prima la seguente annotazione:
 "Annotazione.
 Le medesime alla fabbricazione dell'olio di mandorle nel territorio del preesistito porto franco di Trieste e Fiume, giusta l'annotazione al Nro.14, a) della tariffa, verso ricapito di licenza ed osservazione delle condizioni e pratiche di controlleria stabilite dall'ordinanza 23 giugno 1891 (B.L.I. Nro.78, F.O. Nro.19), saranno da trattarsi esente dal dazio."
4. Nell'annotazione 5 della voce "Olii fissi" è da inserirsi dietro la parola "oliva": "e dell'olio di arachide".
5. Nella voce "Olio di arachide" è da inserirsi quale nuova seconda alinea:
 - simile sotto controlleria d'ufficio del tutto reso inservibile quale condimento (adulterato) nella spedizione presso le dogane principali autorizzate per l'adulterazione dell'olio di oliva 72 - 80
 Annotazione.
 indi nel rimando al fine di questa voce da aggiungervi "e l'annotazione 5 presso Olii fissi"
6. Nella voce "Olio di palma" è da cancellarsi il rimando dietro la prima alinea.
7. Nella voce "Sego", cioè nel rimando alla fine della medesima sono da cancellarsi le parole "indi all'annotazione al Nro.70".
8. Nella voce "Semi oleosi" sarà da sostituirsi all'alinea prima il seguente tenore:
 - di ravizzone (colza, navone), di papavero (anche teste di papaveri colle sementi) 33 1-
 - di crisamo, di ravanelli (ravano), di miagro (ravizzone giallo), di cotone, di madia, di sesamo, di girasole, di faggiuole, di arachide (*arachis hypogaea*), grani di crotontiglio (grana tiglii), semi di ricino (di palma Christi), di alloro ecc 33 esente
 Annotazione.
 Indi sarà da cancellarsi l'importo finora vigente del dazio di tior. 1 e in sua vece da inserirsi "esente" presso le seguenti voci, e cioè: *Arachide, Faggiola, Granatilli, Grani purgativi, Lauro, coccole di Miagro e Sesamo*.
9. Il tenore presente della voce "*Spugne da bagno (e da cavallo)*" eccettuata l'annotazione relativa sarà da cancellarsi ed in sua vece da sostituirsi:
 "*Spugne da bagno e da cavallo*" allo stato naturale, non lavorate, non lavate; spugne da cavallo lavate, ulteriormente lavorate, non però imbianchite 59 a) 15 . -

altre spugne 59 b) 60 . -

Annotazione 1.

Spugne da bagno e da cavallo allo stato naturale, senza lavorazione non adatte all'uso, ritirate per la lavorazione, verso ricapito di licenza giusta l'annotazione al Nro.59 a) della tariffa, nell'importazione per via di mare esente.

V. anche l'ordinanza 23 giugno 1891 (B.L.I. Nro.78, F.O. Nr.19).

Annotazione 2.

Riguardo ai contrassegni delle spugne da bagno e da cavallo allo stato naturale, non lavorate, non lavate v. l'ordinanza 23 giugno 1891 (B.L.I. Nro.78, F.O. Nro.19 sub VII, punto 2). Le spugne da cavallo lavate, ulteriormente lavorate, non però imbianchite del Nro.59, a) della tariffa, sono per lo più pezzi con grandi pori, hanno colore alquanto scuro e struttura più grossolana e le quali del tutto o in parte siano mondati dei sassolini, delle concrezioni ecc. che vi erano attaccati, e le quali col tagliare hanno ricevuto una forma più regolare.

Queste spugne si distinguono dalle spugne da cavallo imbianchite, appartenenti al Nro.59, b) e le quali dimostrano un colore più chiaro, giallo brunastro, per il loro colore bruno oscuro della loro sostanza e per lo più anche per le macchie di color bruno-ruggine, che si trovano nel punto del loro fondo. In casi dubbi sarà da cagionarsi l'esame chimico, se le rispettive spugne da cavallo hanno subito un'imbiancamento mediante acidi.

La presente annotazione rimane ed è da intendersi quale terza annotazione.

10. Alla voce "*Surrogati alle droghe*" è d'aggiungersi il rimando:

V. anche l'ordinanza 23 giugno 1891 (B.L.I. Nro.78, F.O. Nro.19).

11. Alla voce "*Piante e parti di piante*" è da aggiungervi alla fine:

"Annotazione 5.

Piante e parti di piante disseccate o sminuzzate, giusta l'annotazione, al Nro.37, sono da trattarsi nell'importazione per via di mare esente dal dazio. Questo favore non si estende però alle piante e parti di piante tinte, appartenenti a questo Nro. della tariffa."

Alla fine delle seguenti voci, rispettivamente in fine alle alinea indicate sarà da inserirsi:

"V. anche l'annotazione al Nr.37 e l'annotazione 5 presso piante e parti di piante."

Queste voci sono:

Agarico, Alghe, Bacche (alinea terza), Boletto cervino, Bovista, Camelea, bacche e corteccia di Canella (bianca), Caragheen, Carrube del legno di Giuda, Cassia fistula, Cassia gariofilata, Cipresso, toppe di legno di- Coccole di Levante, Coloquintida, Corallina (officinalis), Cortecce (alinea ultima), Erba (alinea quinta), Erbari (alinea prima), Erbe (alinea terza), Fave (industriali ecc.), Finochio marino, Fiori {alinea seconda ed ottava), Fiori di melarancio, Fiori di rosa (alinea seconda), Flominella, Foglie (alinea settima), Fucchi, Funghi (alinea seconda), Funghi di salice, Funghi di sambuco, Geinorog, Granelli di adenantera (alinea prima), Guaiaco (alinea seconda), Kouso o Kusso, Liminaria digitata (alinea prima), Laricei, fungo di- Lastre (alinea penultima), Legni (industriali ecc.), Legno delle Molucche, Legno santo, Licheni (alinea seconda), Liquirizia, legno di Lufah, Malta, fungo di- Malva (alinea seconda), Melagrane, bucce di- (alinea seconda), Migliasole, Mirto, foglie, fiori e rami di- (alinea seconda), Musco (alinea seconda), Noci (alinea prima), Noci vomiche, Patchouli, Pecurina, Perle pei denti (alinea seconda), Pile marine, Pingwahar Jambi, Polvere pel bestiame (alinea seconda), Polvere insetticida, Polvere di legno (alinea seconda), Quassia (alinea prima e seconda), Quilleria saponaria, Radiche (alinea ottava), Salep, radica di- Sandolo (alinea seconda), Saponaria, bacche di- Saponaria, radica di- Sassafrasso, Scilla marina, Sebeste, Segala cornuta (alinea prima), Semenza di sabadiglia, Semenza di stafisagria, Solfo vegetale, Storace, corteccia di- Tamarindo, Tamarindo in polpa, Thè (alinea seconda), Trapa natans, Umbilico marino.

12. Alla fine delle seguenti voci, rispettivamente in fine alle alinea indicate sarà da inserirsi:

"V. anche l'annotazione al Nro.118."

Queste voci sono:

Acqua di betula. Adragantina, Aloe, Anime, Aromiele, Assa dolce, Assa fetida, Balsami naturali (alinea prima), Bdellio, Benzoino, Canfora (alinea prima), Copaibe o copaiù (alinea prima), Gomma adragante, Gomma arabica, Gomma di Bassora, Gomma gedda, Gomma gotta, Gomma del Senegal, Gomma turia, Gomme resine e gommoresine, Incenso, Kamala, Mastice (gomma), Mimose, gomma delle- Mummie, frantumi di- Olibano, Opoponaco, Polvere da radere (alinea prima), Resina di Angola, Resina copale, Resina damarra, Resina lacca, Sandracca, Sarcocolla, Scamonea, Siam-gotta, Storace, Succhi di piante (alinea prima).

B. Modificazioni dell'elenco statistico delle merci per l'importazione.

1. Presso i numeri 5 fino inclusivamente 15 dell'elenco statistico delle merci per l'importazione sono da inserirsi quale nuove suddivisioni:

"Alla fabbricazione degli olii volatili e delle essenze, verso ricapito di licenza nell'importazione per via di mare esente."

2. Al numero 24 è da inserirsi quale nuova suddivisione:
 “Alla fabbricazione dell’olio di mandorle nel territorio del preesistito porto franco di Trieste e Fiume verso ricapito di licenza esente.”
 3. Ai Nri. 83 e 86 è nella finca del dazio invece di fior. 1 da inserirsi esente.”
 4. Ai Nri. 108, 109 e 110 è da inserirsi quale nuova suddivisione:
 “per via di mare, eccettuate le tinte esente.”
 5. Il tenore del Nro.153 è da cancellarsi ed invece da inserirsi:
 “153 a) spugne da bagno e da cavallo allo stato naturale, non lavorate, non lavate; spugne da cavallo lavate, ulteriormente lavorate, non però imbianchite 15. – 59, a.
 153 b) spugne da bagno e da cavallo allo stato naturale, per la lavorazione, verso ricapito di licenza, nell’importazione per via di mare esente 59, a.
 153 c) altre spugne 60. - 59, b.
 6. Ai Nri. 186, 187 e 188 sono da cancellarsi le suddivisioni “per via di mare - .50”.
 7. Dopo del Nro.196, il quale sarà da indicarsi con “196 a)” è da inserirsi:
 196 b) Olio di arachide adulterato..... - .80”
 8. Ai Nri. 373 fino inclusivamente 380 sono quale nuove suddivisioni da inserirsi:
 “per via di mare esente”.
- Le disposizioni prese sotto I - VIII entrano in vigore col 1.luglio 1891.

Bacquehem. - Steinbach.